

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 settembre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2003, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2003, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 (istituzione del distretto agricolo florovivaistico del Ponente).
Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2003, n. 13.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2003, n. 14.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2003, n. 15.

Norme per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2003, n. 16.

Integrazione della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante nuove disposizioni per le zone montane) Pag. 5

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3.

Norme per l'agricoltura biologica Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2003, n. 4.

Disposizioni sull'elezione del consiglio della provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003 Pag. 10

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2003, n. 11.

Disciplina generale in materia di innovazione Pag. 12

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2003, n. 12.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003. Pag. 15

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2003, n. 6.

Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'art. 123, terzo comma della Costituzione. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2003, n. 7.

Autonomia organizzativa del consiglio regionale . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2003, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7 (Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina) Pag. 18

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2002, n. 1.

Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 25 luglio 2001, n. 17, concernente: «Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati» Pag. 19

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2002, n. 2.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2002 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 3.

Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale.
Pag. 19

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 4.

Modificazioni della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 «Disciplina dell'agricoltura biologica» Pag. 24

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 5.

Integrazioni della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 sulle provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dalla frana del 13 dicembre 1982 Pag. 24

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2003, n. 3.

Interventi in favore del trasporto marittimo internazionale transfrontaliero a corto raggio verso la Croazia Pag. 24

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2003, n. 4.

Interventi a sostegno di imprese operanti nel settore turismo.
Pag. 25

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2003, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne» Pag. 26

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2003, n. 6.

Riconoscimento della funzione educativa svolta dalle parrocchie e valorizzazione del loro ruolo nella Regione Molise.
Pag. 28

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 7.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 Pag. 29

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2003, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 26 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 3/1999

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) è sostituita dalla seguente:

«*c*) le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con veicoli a motore su strade ordinarie di interesse interprovinciale di cui all'art. 162, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e su strade regionali, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni, in ragione dell'estesa chilometrica prevalente».

2. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 3/1999 è inserita la seguente:

«*c-bis*) le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare atletiche, ciclistiche e di gare con animali o con veicoli a trazione animale su viabilità ordinaria che interessa più comuni, in ragione dell'estesa chilometrica prevalente».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 marzo 2003

BIASOTTI

03R0638

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2003, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 (istituzione del distretto agricolo florovivaistico del Ponente).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 26 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 (istruzione del distretto agricolo florovivaistico del Ponente) è stato sostituito dal seguente:

«5. Il comitato elegge al proprio interno un presidente, un vice presidente ed un consiglio direttivo, che è composto da sette membri compresi il presidente ed il vice presidente».

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 42/2001 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili:

a) agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e ai soggetti che trasformano o commercializzano i prodotti agricoli nel limite di 100.000,00 euro per beneficiario e per triennio;

b) ai restanti beneficiari, di cui all'art. 7, nel limite del regime di aiuto *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

3. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 42/2001 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese di funzionamento vengono regolate con atto del consiglio direttivo. La Regione partecipa alle spese di funzionamento con un contributo massimo di euro 100.000,00 per triennio, secondo i limiti del regime di aiuto *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 marzo 2003

BIASOTTI

03R0639

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2003 n. 13.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 14 maggio 2003)

(Omissis).

03R0640

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2003, n. 14.**Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 14 maggio 2003)

(Omissis).

03R0641

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2003, n. 15.**Norme per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 25 giugno 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Oggetto e finalità**

1. In attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e in conformità con i principi e l'organizzazione dei servizi di cui alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (norme per la prevenzione, la riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap), la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, sostenendone l'inserimento e l'integrazione lavorativa attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.

Art. 2.**Indirizzi per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili**

1. Nell'ambito del programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, sono contenuti gli indirizzi programmatici, gli obiettivi e le linee di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili con specifico riguardo alle iniziative di collocamento mirato in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati, a diverso titolo, a garantire il diritto alla formazione e al lavoro delle persone disabili.

2. Nel programma triennale sono, altresì, indicati i criteri per l'esercizio delle competenze regionali di cui all'art. 5, comma 1, nonché i criteri per il riparto tra le province del fondo regionale di cui all'art. 4.

3. Gli indirizzi, in particolare, sono relativi alla realizzazione, per le persone disabili, di un percorso dalla scuola al lavoro coerente e coordinato attraverso:

- a) integrazione degli interventi di inserimento scolastico, formativo e lavorativo;
- b) strumenti per la realizzazione dell'obbligo formativo;
- c) attività di orientamento al lavoro;
- d) azioni di collocamento mirato e di supporto.

4. Il parere sul programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, per la parte relativa agli indirizzi per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili, è reso dalla commissione regionale di concertazione, integrata ai sensi dell'art. 3.

Art. 3.**Commissione regionale integrata di concertazione**

1. La commissione regionale di concertazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/1998, è integrata, ai fini della presente legge, da un minimo di tre ad un massimo di sei rappresentanti e relativi supplenti delle persone disabili, nominati dalla giunta regionale sulla base delle designazioni delle aggregazioni riconosciute di associazioni ed organismi operanti nel campo dei problemi delle persone disabili.

Art. 4.**Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili**

1. Per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e per le altre finalità di cui all'art. 14 della legge n. 68/1999, è istituito il fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili, di seguito denominato «Fondo».

2. Una quota del fondo regionale non superiore al 15 per cento è destinata all'incremento del rimborso forfettario parziale di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) della legge n. 68/1999, estendendone i benefici ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Art. 5.**Competenze regionali**

1. La giunta regionale, sentita la commissione regionale integrata di concertazione di cui all'art. 3, e tenuto conto dei criteri stabiliti nel programma triennale di cui all'art. 2, comma 2 definisce:

a) le modalità di ripartizione tra le province del gettito derivante dall'addizionale di cui all'art. 181, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro delle persone disabili), destinato al finanziamento delle attività di riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi del lavoro e per servizio, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge n. 68/1999;

b) le modalità di ripartizione tra le province delle disponibilità del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68/1999;

c) le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999;

d) le modalità per la concessione dei benefici di cui all'art. 13, comma 1 lettere a) e b) della legge n. 68/1999, anche al fine di garantire a tutte le categorie di disabili pari opportunità di accesso ai benefici previsti;

e) le modalità di ripartizione tra le province del fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili;

f) le priorità per l'erogazione dei contributi da parte delle province con particolare riferimento ai finanziamenti dei servizi e degli strumenti di integrazione lavorativa;

g) le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili delle somme di cui all'art. 5, comma 7 della legge n. 68/1999.

2. Il programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, di cui alla legge regionale n. 52/1993, riserva alla Regione una quota del fondo per iniziative ed azioni di interesse regionale per l'occupazione delle persone disabili, comunque non superiore al 30 per cento.

3. La giunta regionale provvede, altresì, al monitoraggio sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999 e presenta al consiglio regionale un rapporto annuale entro il 30 aprile.

Art. 6.

Competenze provinciali

1. La provincia, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 2, sentita la commissione unica provinciale di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvede:

a) alla pianificazione, all'attuazione e alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento delle persone disabili;

b) all'organizzazione degli uffici competenti per l'inserimento lavorativo delle persone disabili;

c) all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali;

d) alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato, anche avvalendosi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, dei servizi di mediazione al lavoro gestiti dagli enti locali, dalle A.S.L. o da enti riconosciuti e accreditati ai sensi della normativa vigente;

e) alla concessione ed erogazione dei contributi a carico del fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili;

f) alla autorizzazione e finanziamento delle attività di riqualificazione professionale ed erogazione della assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro e per servizio;

g) alla concessione dei benefici di cui all'art. 13, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 68/1999, anche mediante convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria;

h) alla concessione dei benefici di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), della legge n. 68/1999.

2. Le province presentano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attuazione degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

Art. 7.

Commissione per la gestione del fondo

1. È istituita la commissione per la gestione del fondo la quale esprime parere preventivo sugli atti di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed f), e ne verifica l'attuazione.

2. La commissione è costituita da:

a) l'assessore competente in materia di lavoro, o suo delegato, che la presiede;

b) un esperto in materia di politiche del lavoro individuato tra i dirigenti e i funzionari regionali;

c) un esperto in materia di politiche sociali individuato tra i dirigenti e i funzionari regionali;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato dalla commissione regionale integrata di concertazione di cui all'art. 3;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro designato dalla commissione regionale integrata di concertazione di cui all'art. 3;

f) un rappresentante delle associazioni dei disabili designato dalla commissione regionale integrata di concertazione di cui all'art. 3;

g) un rappresentante delle province designato dall'Unione regionale delle province liguri;

h) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

i) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

j) un rappresentante della direzione regionale del lavoro.

3. La durata in carica della commissione coincide con la legislatura regionale.

4. L'attività della commissione è disciplinata da apposito regolamento adottato dalla commissione stessa.

Art. 8.

Potere sostitutivo

1. Nei casi di mancata attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 68/1999, nonché di inerzia o inosservanza delle direttive regionali, previo trasferimento delle risorse del fondo di cui all'art. 4, la Regione esercita il potere sostitutivo secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Gli oneri economici derivanti dall'esercizio del potere sostitutivo sono imputati alla amministrazione inadempiente.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Sino all'approvazione del programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle competenze regionali di cui all'art. 5 sono definiti dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale di concertazione di cui all'art. 3.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i finanziamenti in forza degli articoli 4, 13 e 14 della legge n. 68/1999 allocati nello stato di previsione dell'entrata alla U.P.B. 2.2.11 «trasferimenti per l'attuazione di politiche attive del del lavoro e formazione professionale» ed alla U.P.B. 3.1.4 «Altri proventi di parte corrente» e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa alla U.P.B. 11.103 «spese per le attività di formazione professionale» e alla U.P.B. 11.104 «spese per la promozione dell'occupazione» del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 maggio 2003

BIASOTTI

03R0642

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2003, n. 16.

Integrazione della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante nuove disposizioni per le zone montane).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 25 giugno 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter nella legge regionale 13 agosto 1997 n. 33

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante nuove disposizioni per le zone montane) sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis (Compendio unico) — 1. Il compendio unico aziendale di cui all'art. 5-bis della legge n. 97/1994, come introdotto dall'art. 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e triennale dello Stato, legge finanziaria 2002), è costituito da terreni agricoli, destinati in modo unitario

all'esercizio dell'impresa agricola, ricadenti nei territori delle comunità montane della Liguria così come delimitate dalle leggi regionali in materia e nelle porzioni montane di comuni parzialmente montani non inseriti in comunità montane».

2. Concorrono alla formazione del compendio unico aziendale, che i beneficiari dell'esenzione di cui all'art. 5-bis della legge n. 97/1994 hanno l'obbligo di coltivare o condurre per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, i terreni agricoli, le relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra di loro, acquisiti, in seguito a trasferimento a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti ai sensi dell'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) o dell'art. 6 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (norme sui contratti agrari) o da imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura).

«Art. 6-ter (Superficie minima indivisibile) — 1. La superficie minima indivisibile di cui all'art. 5-bis della legge n. 97/1994 rappresenta l'estensione di terreno necessaria a garantire il raggiungimento da parte delle aziende agricole di montagna di un livello minimo di validità economica. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'art. 6-bis».

2. La giunta regionale determina i livelli minimi di validità economica delle aziende agricole di montagna».

Art. 2.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, i livelli minimi di validità economica delle aziende agricole di montagna di cui all'art. 6-ter della legge regionale n. 33/1997, introdotto dalla presente legge, sono determinati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 giugno 2003

BIASOTTI

03R0643

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3.

Norme per l'agricoltura biologica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 dell'11 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, alla diffusione di produzioni compatibili con la protezione dell'am-

biente di sostenere il reddito agricolo, la provincia autonoma di Bolzano, in attuazione del regolamento (CEE) n. 2092/1991 del consiglio delle Comunità europee del 24 giugno 1991, e successive modifiche, in seguito chiamato regolamento, disciplina e promuove con la presente legge la produzione, preparazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «agricoltura biologica»: l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal regolamento;

b) «azienda agricola biologica»: quella che sull'intera superficie aziendale e negli allevamenti in conduzione svolge attività produttiva biologica nel rispetto delle disposizioni di cui agli allegati I e II al regolamento;

c) «azienda agricola biologica mista»: quella che svolge attività produttiva biologica sulla base di un piano di conversione nel rispetto delle disposizioni di cui agli allegati I e II al regolamento, su una o più unità produttive aziendali ben delimitate ed isolate spazialmente dalla restante parte condotta con metodo convenzionale;

d) «azienda agricola in conversione biologica»: quella che sulla base di un piano di conversione introduce nell'intera azienda agricola le norme di produzione di cui agli allegati I e II al regolamento;

e) «azienda di preparazione biologica» ovvero «preparatore»: la persona giuridica o fisica che trasforma, confeziona, etichetta, conserva o comunque prepara i prodotti certificati e derivanti da colture condotte nel rispetto delle norme previste dal regolamento;

f) «operatore dell'agricoltura biologica», di seguito chiamato «operatore»: la persona giuridica o fisica che svolge l'attività di produzione, di preparazione di commercializzazione o che importa da paesi terzi, ai fini della commercializzazione, i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento;

g) «prodotto spontaneo da agricoltura biologica»: il vegetale commestibile e le sue parti, che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole per le quali sussistono le garanzie che soddisfano i parametri di cui all'allegato 1, lettera a), punto 4, al regolamento.

TITOLO II

SISTEMA DI CONTROLLO

Art. 3.

Compiti della ripartizione provinciale agricoltura

1. La ripartizione provinciale agricoltura, in seguito chiamata ripartizione, rappresenta sul territorio provinciale l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa vigente in materia di agricoltura biologica di cui al regolamento.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la ripartizione in particolare:

a) riceve dagli operatori le prime notifiche dell'attività dagli stessi intrapresa e delle eventuali variazioni di cui all'art. 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento;

b) cura ed aggiorna l'elenco degli operatori di cui all'art. 4;

c) vigila sull'attività degli organismi di controllo secondo le modalità di cui all'art. 12;

d) commina le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge e nella normativa ivi richiamata;

e) fornisce chiarimenti agli organismi di controllo;

f) rilascia le autorizzazioni in deroga previste dalla vigente normativa comunitaria.

3. La ripartizione può delegare in tutto o in parte agli organismi di controllo l'esecuzione dei compiti di cui al comma 2, lettera f).

Art. 4.

Elenco provinciale degli operatori

1. È istituito presso la ripartizione l'elenco provinciale degli operatori, di seguito denominato elenco.

2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico, contiene i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del regolamento ed è distinto nelle sezioni «produttori agricoli», «preparatori» e «importatori».

3. Nella sezione dei produttori agricoli rientrano anche, ai sensi dell'allegato 1, lettera a), punto 4, al regolamento, i raccoglitori di prodotti spontanei da agricoltura biologica.

4. La sezione relativa ai produttori agricoli si articola in «aziende agricole biologiche», «aziende agricole in conversione biologica» e «aziende agricole biologiche miste».

5. La ripartizione, entro il 31 marzo di ogni anno, deve trasmettere al Ministero per le politiche agricole e forestali l'elenco degli operatori iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5.

Iscrizione e cancellazione dall'elenco

1. L'operatore di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), che ha sede legale o un'unità aziendale locale in provincia di Bolzano, notifica ai sensi dell'art. 3 l'inizio della sua attività alla ripartizione, chiedendo contemporaneamente l'iscrizione all'elenco. Una copia della notifica deve essere trasmessa all'organismo di controllo prescelto.

2. L'organismo di controllo prescelto deve far pervenire alla ripartizione l'attestato di conformità al regime di controllo che attesti il rispetto dei requisiti richiesti dal regolamento da parte del neo-notificato operatore.

3. Qualora l'attestato di conformità sia positivo, il direttore dell'ufficio competente per l'agricoltura biologica presso la ripartizione - accertata la regolarità della notifica e della documentazione allegata alla domanda di cui al comma 1 - dispone l'iscrizione dell'operatore al relativo elenco.

4. Qualora l'operatore perda i requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco, il direttore dell'ufficio competente per l'agricoltura biologica presso la ripartizione dispone la sua cancellazione dallo stesso elenco; la domanda per la reiscrizione non può essere presentata prima di tre anni dalla cancellazione.

5. Avverso il diniego di iscrizione all'elenco e il provvedimento di cancellazione dallo stesso, l'operatore può presentare ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 6.

Modalità di conversione

1. Il periodo di conversione decorre dalla data in cui l'operatore notifica la propria attività ai sensi dell'art. 5, comma 1, della presente legge e sottopone la propria azienda al regime di controllo di cui all'art. 9 del regolamento.

2. Il piano di conversione sia dell'azienda agricola biologica mista che di quella in conversione biologica è soggetto all'approvazione da parte dell'organismo di controllo di cui all'art. 8 e non può comunque prevedere un periodo superiore a cinque anni per l'adattamento dell'intera unità aziendale al metodo di produzione biologico.

3. Nel piano di conversione dell'azienda agricola biologica mista i luoghi di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura, biologica devono essere separati da quelli utilizzati per la lavorazione dei prodotti con metodo convenzionale.

Art. 7.

Obblighi degli operatori

1. Per la notifica di cui all'art. 5 gli operatori devono utilizzare i modelli messi a disposizione dalla ripartizione.

2. Gli operatori iscritti all'elenco di cui all'art. 4 devono:

a) comunicare alla ripartizione e all'organismo di controllo le eventuali variazioni dell'unità produttiva aziendale e gli estremi identificativi dei soggetti coinvolti. Detta comunicazione deve essere notificata entro trenta giorni dall'avvenuta variazione;

b) rispettare le norme contemplate nel regolamento in relazione alla specifica attività svolta;

c) sottoporsi ai controlli della produzione agricola, della preparazione e della commercializzazione delle produzioni ottenute mediante metodi biologici;

d) conservare per un periodo minimo di cinque anni la documentazione atta a identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate;

e) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla normativa vigente.

Art. 8.

Organismi di controllo

1. I controlli previsti dall'art. 9 del regolamento, nelle aziende condotte da operatori iscritti all'elenco, vengono eseguiti dagli organismi di controllo privati autorizzati dalla giunta provinciale, a ciascuno dei quali il relativo provvedimento assegna un codice. Le modalità per la presentazione della richiesta di autorizzazione vengono fissate dalla giunta provinciale. Il relativo provvedimento deve essere pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

2. Gli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale si intendono automaticamente autorizzati ai fini dello svolgimento della loro attività in provincia di Bolzano. Prima dell'inizio dell'attività sul territorio provinciale questi organismi di controllo devono tuttavia comunicare alla ripartizione la loro sede, anche secondaria, ed utilizzare, nell'esercizio della loro attività, la modulistica predisposta dalla ripartizione stessa.

Art. 9.

Requisiti per l'autorizzazione

1. Al fine dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, gli organismi di controllo devono presentare un piano-tipo di controllo contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e precauzionali che l'organismo stesso si impegna ad imporre agli operatori soggetti al suo controllo.

2. Inoltre gli organismi di controllo devono possedere una struttura che salvaguardi l'imparzialità e che permetta la partecipazione di tutte le parti interessate ai doveri e al funzionamento dell'organismo di controllo e certificazione.

3. I membri dell'organo direttivo degli organismi di controllo possono essere scelti anche tra i settori interessati alle attività di controllo e certificazione solo a condizione che sia evitata la predominanza di singoli interessi settoriali.

4. Nell'esercizio dell'attività di controllo può essere utilizzato solamente personale permanente, sotto la supervisione di un soggetto responsabile nei confronti dell'organo di controllo; fra il personale e gli operatori soggetti al controllo non deve sussistere alcun rapporto professionale, economico e di consulenza, anche indiretto. Il personale tecnico a tal fine utilizzato deve essere inoltre in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, forestali, scienze e tecnologie alimentari, scienza delle produzioni animali, chimica, biologia, veterinaria o di titoli equipollenti ovvero del diploma di perito agrario, agrotecnico, perito chimico, alimentarista o di titoli equipollenti, ed avere la competenza necessaria alle funzioni attribuite.

5. La dotazione delle strutture degli organismi di controllo deve essere adeguata all'esercizio dell'attività di controllo in, riferimento alla sede, alle dotazioni tecniche e alle strutture informatiche.

6. I requisiti dei rappresentanti e degli amministratori degli organismi di controllo vengono fissati dalla giunta provinciale. La relativa deliberazione deve essere pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 10.

Obblighi degli organismi di controllo

1. Gli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell'art. 8, oltre alle attività loro attribuite dalla presente legge, devono:

a) comunicare immediatamente alla ripartizione le violazioni di cui all'art. 11, comma 5, commesse dagli operatori e le sanzioni comminate nei confronti degli stessi;

b) trasmettere alla ripartizione entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli, eseguiti e sui provvedimenti adottati nell'anno precedente d'intesa con la ripartizione stessa;

c) mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione con l'iter di ciascuna procedura di certificazione per un periodo minimo di cinque anni;

d) fornire al personale utilizzato istruzioni documentate ed aggiornate sui relativi compiti e responsabilità;

e) consegnare alla ripartizione, in caso di annullamento o revoca dell'autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo e certificazione;

f) attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri esposti nella norma EN 45011 del 26 giugno 1989. Tali, riesami devono essere documentati e registrati ed essere disponibili per le persone aventi diritto all'accesso alle informazioni;

g) avere procedure documentate per il ritiro e l'annullamento di certificati e marchi di conformità;

h) conservare le informazioni sulla qualificazione ed esperienza professionale del proprio personale e tenere aggiornata una registrazione relativa alla qualifica, all'addestramento e all'esperienza di ciascuno;

i) redigere elenchi degli operatori autorizzati all'utilizzazione della dicitura «Agricoltura biologica - regime di controllo CE».

Art. 11.

Modalità dei controlli

1. Gli organismi di controllo di cui all'art. 8 eseguono la loro attività in conformità al piano tipo di controllo, dagli stessi presentato ai fini dell'autorizzazione.

2. Nell'esercizio delle funzioni di controllo gli organismi di controllo devono effettuare almeno una volta all'anno con preavviso non inferiore a tre giorni un controllo fisico completo della produzione, delle unità di confezionamento o degli altri locali nelle aziende iscritte all'elenco degli operatori. Gli organismi di controllo hanno comunque la possibilità di eseguire in ogni momento ispezioni o sopralluoghi non preannunziati.

3. I titolari delle aziende di cui all'art. 2 o il responsabile della struttura soggetta a controllo devono consentire al personale degli organismi di controllo il libero accesso ai loro uffici e impianti e a ogni parte dell'azienda, fornire loro le informazioni richieste e collaborare per l'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento.

4. Gli incaricati degli organismi di controllo redigono una relazione sui controlli effettuati, che attesti il rispetto delle norme vigenti. Questa deve essere controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta al controllo o dal suo rappresentante e conservata agli atti per almeno cinque anni.

5. Ove, nel corso di un controllo, sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III dello stesso, l'organismo di controllo fa sopprimere le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità. Il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico viene ritirato all'operatore per un periodo da convenirsi con la ripartizione, qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati. Avverso detta misura l'operatore può presentare ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Inoltre il funzionario incaricato, salvo l'obbligo di denuncia alla procura in presenza di un fatto costituente reato, redige apposito verbale sugli accertamenti eseguiti e lo trasmette entro cinque giorni alla ripartizione. I criteri per determinare la gra-

vità delle violazioni vengono fissati con apposito provvedimento della giunta provinciale da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

6. Gli organismi di controllo trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla ripartizione una relazione sull'attività svolta contenente in ogni caso le seguenti indicazioni:

a) nome, indirizzo e codice degli operatori controllati entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

b) numero e tipo delle sanzioni che gli organismi stessi hanno comminato nei confronti degli operatori per la violazione degli articoli 5 e 6 del regolamento o delle misure di cui all'allegato III dello stesso;

c) risorse impiegate di personale qualificato e modifiche intercorse alle attrezzature di carattere tecnico ed amministrativo utilizzate;

d) eventuali aggiornamenti del piano-tipo di controllo,

Art. 12.

Vigilanza sull'attività di controllo

1. La ripartizione, nell'esercizio della vigilanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), sugli organismi di controllo, verifica periodicamente i requisiti tecnici di cui all'art. 9, comma 2, e seguenti, e il rispetto del piano-tipo di controllo predisposto dagli organismi stessi.

2. Nell'ambito dell'attività di vigilanza e di controllo i funzionari della ripartizione eseguono sopralluoghi, anche senza preavviso, presso le aziende gestite dagli operatori soggetti al controllo dell'organismo all'uopo preposto. I sopralluoghi effettuati da funzionari provinciali incaricati avvengono su base annua e devono riguardare almeno il 5 per cento delle aziende.

3. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 2 i funzionari provinciali incaricati possono prelevare presso le aziende agricole campioni di prodotti e trasmetterli ai laboratori provinciali o ad altro laboratorio riconosciuto in conformità alle disposizioni della vigente legislazione. Inoltre possono essere sottoposti ad analisi campioni di terreno, foglie di piante e di quant'altro possa rivelarsi necessario per la vigilanza.

4. I titolari delle aziende di cui ai commi 2 e 3 devono consentire ai funzionari provinciali incaricati delle ispezioni il libero accesso ai loro uffici ed impianti e ad ogni altra parte dell'azienda, devono fornire loro le informazioni richieste e collaborare per l'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento.

5. I funzionari provinciali incaricati del sopralluogo, al termine del controllo, redigono apposito verbale attestante l'osservanza degli adempimenti prescritti o le inadempienze e le irregolarità riscontrate.

Art. 13.

Misure in caso di inadempienza

1. Qualora, nell'esecuzione dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 12, venga accertato il mancato, insufficiente o comunque irregolare esercizio da parte degli organismi di controllo degli adempimenti previsti dall'art. 10, il direttore della ripartizione diffida per iscritto l'organismo di controllo interessato ad eliminare le inadempienze e le irregolarità accertate.

2. In caso di reiterazione da parte di un organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, ovvero di perdita dei requisiti, sulla base dei quali l'autorizzazione è stata, concessa, la giunta provinciale dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio dell'attività di controllo sul territorio della provincia di Bolzano per un periodo non inferiore a un anno e, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'attività di controllo. Lo stesso vale quando l'organismo di controllo non risulta più conforme ai criteri di cui all'art. 9, paragrafo 5, del regolamento o non soddisfa i requisiti di cui alla stesso art. 9, paragrafi 7, 8, 9 e 11.

3. Qualora venga accertata la presenza delle circostanze di cui al comma 2 in riferimento ad organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 2, la giunta provinciale dispone la sospensione della relativa attività di controllo in provincia di Bolzano per un periodo non inferiore a un anno, tenuto conto della gravità del comportamento posto in essere; propone inoltre al Ministero per le politiche agricole e forestali la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.

4. Trascorso il termine di sospensione, l'organismo di controllo interessato può riprendere l'esercizio dell'attività sul territorio provinciale, a condizione che fornisca alla ripartizione le prove a dimostrazione dell'avvenuta eliminazione delle cause che hanno originato le inadempienze e le irregolarità.

Art. 14.

Sanzioni

1. L'uso fraudolento di etichettatura attestante la provenienza del prodotto dall'agricoltura biologica per contraddistinguere prodotti non ottenuti con il metodo di produzione biologica o di preparazione biologica, fatto salvo quanto stabilito dalle norme civili e penali in materia - è punito con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 6.000,00.

2. L'operatore iscritto all'elenco, che fraudolentemente pone in essere attività dirette ad eludere le prescrizioni contenute nella normativa attinente l'agricoltura biologica, soggiace, fatto salvo quanto stabilito dalle norme civili e penali in materia alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 6.000,00.

3. In presenza dei presupposti di cui al comma 2 l'operatore viene cancellato dall'elenco e non può presentare domanda per la reinscrizione prima di tre anni dall'avvenuta cancellazione; perde inoltre i requisiti per la concessione di qualsiasi contributo previsto dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica.

Art. 15.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è svolta dall'ufficio competente per l'agricoltura biologica presso la ripartizione. Per le stesse finalità l'ufficio di cui sopra può avvalersi della collaborazione di altre strutture dell'amministrazione provinciale e del nucleo antisofisticazioni e sanità dei carabinieri (N.A.S.).

TITOLO III

AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 16.

Sovvenzioni a favore dell'agricoltura biologica

1. La giunta provinciale può concedere alle associazioni operanti nel settore dell'agricoltura biologica, per le attività dimostrative, di ricerca, di formazione e di consulenza che riguardano tecniche di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici, contributi fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 17.

Contributi sul controllo

1. La giunta provinciale può concedere agli operatori iscritti al relativo elenco contributi fino all'ammontare massimo dell'80 per cento sulle spese sostenute per i controlli eseguiti dagli organismi di controllo di cui all'art. 8 e riconosciute ammissibili.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Competenze

1. Le competenze attribuite agli Stati membri dell'Unione europea e all'autorità competente per l'agricoltura biologica ai sensi del regolamento sono esercitate in provincia di Bolzano dalla giunta provinciale.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Gli operatori già iscritti negli albi di cui all'art. 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, sono iscritti d'ufficio nella corrispondente sezione dell'elenco degli operatori di cui all'art. 4.

2. Gli organismi di controllo già in precedenza autorizzati dalla giunta provinciale ad operare sul territorio provinciale possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, dandone semplice comunicazione scritta alla ripartizione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

3. La ripartizione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 può tuttavia richiedere dati e documenti eventualmente ritenuti necessari per la verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge e dalla normativa ivi richiamata.

4. Qualora venga accettata la presenza di irregolarità ai sensi dell'art. 11, trova applicazione quanto previsto dall'art. 12.

Art. 20.

Disposizione finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 16 e 17 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2003 la spesa complessiva di 80.000 euro, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con l'importo iscritto a tal fine sul fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 (unità previsionale di base 27115.00). La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

2. L'assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad adottare con proprio decreto, ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le conseguenti variazioni al bilancio 2003.

Art. 21.

Abrogazione di norme

1. La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, è abrogata.

2. Le violazioni delle norme contenute nella legge provinciale abrogata ai sensi del comma 1, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora emanata la relativa ordinanza-ingiunzione, soggiacciono comunque alle sanzioni amministrative pecuniarie ivi contenute.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della provincia autonoma di Bolzano.

Bolzano, 20 gennaio 2003

DURNWALDER

03R0451

LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2003, n. 4.**Disposizioni sull'elezione del consiglio della provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 1° aprile 2003)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM È STATA PRESENTATA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini delle elezioni del consiglio provinciale da indirsi nell'anno 2003 trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, compatibilmente con le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Il territorio della provincia di Bolzano costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del consiglio provinciale.

3. Il numero dei consiglieri/delle consigliere provinciali è di trentacinque.

4. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della commissione di convalida del consiglio provinciale, che ne è investita dal/dalla presidente del consiglio stesso. La commissione di convalida è nominata dal/dalla presidente provinciale, sentiti/e i le capigruppo, entro quindici giorni dalla prima seduta dispari di componenti non superiore a sette.

5. Il decreto di indizione dei comizi elettorali è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione ed è divulgato tramite il sito internet della provincia autonoma di Bolzano, del decreto medesimo è data notizia ai comuni della provincia via e-mail.

6. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali è costituito l'ufficio elettorale centrale.

7. L'ufficio elettorale centrale è composto da un magistrato/una magistrata del tribunale di Bolzano, da un magistrato/una magistrata del tribunale amministrativo regionale, sezione autonoma di Bolzano e da un magistrato/una magistrata della Corte dei conti, sezione autonoma di Bolzano.

8. I/le componenti dell'ufficio elettorale centrale sono individuate/i mediante sorteggio nell'ambito di tre terne di nomi designati dai/dalle presidenti rispettivamente del tribunale e delle predette sezioni autonome, da ciascuna terna il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale servizi centrali sorteggia un/una componente effettivo/a e supplente dell'ufficio elettorale centrale. I/le componenti così individuata/i/e eleggono un proprio presidente e vicepresidente una propria presidente e vicepresidente.

9. Le funzioni di segreteria dell'ufficio elettorale centrale sono svolte dalla ripartizione provinciale servizi centrali.

10. L'ufficio elettorale centrale assume altresì ogni altra iniziativa utile ad un proficuo assolvimento dei suoi compiti improntando il proprio operato alla massima imparzialità e trasparenza.

11. Ai/alle componenti l'ufficio elettorale centrale competono le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, per le commissioni a rilevanza esterna.

12. I partiti o i raggruppamenti politici organizzati depositano, in triplice esemplare, all'ufficio elettorale centrale presso la ripartizione provinciale servizi centrali, non prima del quarantatreesimo giorno antecedente quello delle elezioni, eccettuati i giorni festivi e prefestivi e comunque durante l'orario di servizio, i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le liste elettorali.

13. Le liste dei candidati delle candidate sono presentate all'ufficio elettorale centrale presso la ripartizione provinciale servizi cen-

trali fra il trentaquattresimo giorno e le ore dodici del trentunesimo giorno antecedente quello delle elezioni, eccettuati i giorni festivi e prefestivi, e comunque durante l'orario dei servizio.

14. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste dei partiti o dei raggruppamenti politici che nell'ultima elezione regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio.

15. L'ufficio elettorale centrale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 13, si pronuncia sulle liste di candidati candidate, dando comunicazione immediata ai presentatori alle presentatrici delle liste, dei candidati delle candidate e delle liste ammessi/e.

16. Le schede e i bolli delle sezioni sono forniti dalla ripartizione provinciale servizi centrali.

17. Per ciascuna sezione il sindaco/la sindaca nomina un ufficio elettorale composto dal/dalla presidente, da tre scrutatori/scrutatrici, a scelta del/della presidente, uno/una assume le funzioni di vicepresidente, e dal segretario dalla segretaria, qualora nella circoscrizione dell'ufficio elettorale di sezione si trovino ospedali e case di cura con meno di cento posti letto, l'ufficio elettorale è composto dal/dalla presidente, da quattro scrutatori/scrutatrici e da un segretario/una segretaria.

18. Gli scrutatori/le scrutatrici e il segretario/la segretaria dell'ufficio elettorale di sezione sono scelti/e, con sorteggio da effettuarsi con le modalità di cui al comma 21, tra le persone che abbiano assolto gli obblighi scolastici.

19. Il/la presidente dell'ufficio elettorale di sezione è scelto/a, con sorteggio da effettuarsi con le modalità di cui al comma 21, tra i soggetti che:

- a) abbiano diritto di voto nelle elezioni provinciali;
- b) siano in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- c) siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
- d) siano in possesso, per i comuni ladini, dell'attestato di conoscenza della lingua ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
- e) abbiano conoscenze informatiche di base.

20. Sono esclusi/e dalle funzioni di presidente, di scrutatore/scrutatrice e di segretario/segretaria di ufficio elettorale:

- a) gli/le appartenenti a Forze armate in servizio;
- b) gli ufficiali sanitari e i medici/le mediche di base;
- c) i segretari/le segretarie comunali e i/le dipendenti dei comuni, addetti/e o comandanti/e a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- d) i candidati/le candidate alle elezioni del consiglio provinciale.

21. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti le elezioni, l'ufficio elettorale, in seduta pubblica, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei delle rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati/e, procede:

- a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, del/della presidente, del segretario/della segretaria e dei scrutatori/scrutatrici in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi di presidenti, di segretari/segretarie e scrutatori/scrutatrici per sostituire, secondo l'ordine sorteggiate a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

22. Qualora il numero dei nominativi sorteggiati ai sensi del comma 21 non sia sufficiente, l'ufficio elettorale procede a ulteriore sorteggio fra gli iscritti/le iscritte nelle liste elettorali del comune stesso.

23. Ai sorteggiati/alle sorteggiate il sindaco/la sindaca notifica, nel più breve tempo e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina.

24. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco/alla sindaca che provvede a sostituire gli impediti/le impediti

con gli elettori ricompresi/le elettrici ricomprese nella graduatoria di cui alla lettera *b*) del comma 21; la nomina è notificata agli interessati/alle interessate non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

25. Il trattamento economico dei/delle componenti l'ufficio elettorale è pari a quello previsto per le elezioni della Camera dei deputati.

26. Del nominativo dei/delle militari delle Forze armate e degli/delle appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, nonché degli/delle appartenenti alla polizia di Stato ammessi/e a votare ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, è presa nota in calce alle liste elettorali di sezione.

27. Il/la presidente dell'ufficio elettorale di sezione, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara e verbalizza il risultato e provvede quindi a:

a) formare il plico n. 1 contenente le liste elettorali di sezione, il verbale, la tabella di scrutinio, le schede corrispondenti ai voti validi, le schede nulle, le bianche, le schede concernenti voti di lista o di preferenza nulli o contestati, siano essi stati o meno provvisoriamente assegnati, le schede deteriorate, le schede ritirate dall'elettore/dall'elettrice allontanato/a dalla cabina o rifiutato/rifiutata di entrarvi, nonché i restanti documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, gli atti di designazione dei/delle rappresentanti di lista, le sentenze della Corte di appello, le attestazioni del sindaco/della sindaca di cui all'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, successive modifiche, e i certificati medici;

b) sigillare il plico n. 1 con il bollo dell'ufficio, con la firma propria e quella di almeno due scrutatori/scrutatrici e recapitarlo, al termine di tutte le operazioni all'ufficio elettorale centrale per il tramite dell'amministrazione comunale territorialmente competente che curerà il sollecito inoltro, o secondo altre modalità da stabilirsi a cura della ripartizione provinciale competente;

c) includere il restante materiale avuto in consegna ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto in apposito plico n. 2, per l'inoltro, secondo le modalità di cui alla lettera *b*), all'ufficio elettorale centrale.

28. Nel verbale di cui al comma 27, lettera *a*), sono descritte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione; in ogni caso sono riportati i seguenti dati:

a) la data e l'ora esatta dell'insediamento dell'ufficio elettorale nonché i nominativi dei/delle componenti il medesimo e dei/delle rappresentati di lista;

b) la constatazione del numero degli elettori/delle elettrici iscritti/e nelle liste della sezione e di quelli/e ammessi/e a votare nella sezione ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*) della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modifiche;

c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;

d) l'indicazione nominativa degli elettori/delle elettrici ammessi/e a votare ai sensi del comma 4 dell'art. 46 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche;

e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

1) totale dei/delle votanti;

2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati ma assegnati;

3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati;

4) totale delle schede contenenti i voti nulli;

5) totale delle schede nulle;

6) totale delle schede bianche.

Il dato di cui al numero 1) è desunto dalla lista elettorale di sezione nonché da quelle di cui agli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, che sono servite per la votazione, mentre i dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), e 6) sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale;

f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si sia verificato durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o dei reclami presentati all'ufficio, con la precisazione dei provvedimenti adottati dal/dalla presidente;

g) l'elenco degli allegati al verbale;

h) l'indicazione dell'ora e della data di chiusura delle operazioni;

i) la firma in calce di tutti i componenti/di tutte le componenti l'ufficio e dei/delle rappresentati di lista.

29. I dati di cui ai commi 27 e 28 possono essere trasmessi all'ufficio elettorale centrale, oltre che come documentazione cartacea, anche in via informatica secondo modalità da stabilirsi a cura della ripartizione provinciale servizi centrali.

30. Delle operazioni compiute dall'ufficio elettorale centrale è redatto processo verbale, contenente in ogni caso i seguenti dati:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché i nominativi dei/delle componenti il medesimo e dei/delle rappresentati di lista;

b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;

c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;

d) l'indicazione del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista;

e) la graduatoria dei candidati/delle candidate, per ciascuna lista, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti/delle candidate proclamate elette per ciascuna lista;

g) la firma in calce di tutti i componenti/di tutte le componenti l'ufficio.

31. Copia del processo verbale è trasmessa alla commissione di convalida del consiglio provinciale ai fini degli adempimenti di cui al comma 4.

32. Dell'avvenuta proclamazione l'ufficio elettorale centrale invia attestato ai consiglieri provinciali proclamati/alle consigliere provinciali proclamate e ne dà immediata notizia al/alla presidente della provincia, perchè la porti a conoscenza del pubblico.

33. Le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della provincia.

34. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione e per il pagamento delle competenze spettanti ai/delle componenti dell'ufficio elettorale sono anticipate dal comune e rimborsate dalla provincia a cura della ripartizione servizi centrali.

35. Al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio elettorale è concesso ai comuni un contributo, da stabilirsi dalla giunta provinciale d'intesa con il consorzio dei comuni, proporzionalmente al numero degli iscritti/delle iscritte nelle liste elettorali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 14 marzo 2003

DURNWALDER

03R0452

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2003, n. 11.

Disciplina generale in materia di innovazione.*(Pubblicata nel suppl. strord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 30 aprile 2003)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Finalità*

1. Al fine di garantire la qualità dello sviluppo sociale ed economico della comunità regionale e qualificare il territorio regionale quale area caratterizzata dal più alto livello di innovazione tecnologica, la Regione promuove una politica dell'innovazione tecnologica fondata su processi di concertazione e di trasferimento delle conoscenze con le imprese, i centri di ricerca e di innovazione tecnologica e la società civile.

2. L'azione regionale è in particolare orientata a:

a) promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e all'assimilazione delle tecnologie da parte delle imprese e del settore dei servizi di pubblica utilità, anche attraverso la diffusione e utilizzazione efficace dei risultati delle attività di ricerca;

b) favorire l'inserimento del sistema produttivo regionale in uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze;

c) avviare e sostenere la creazione di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione;

d) incentivare la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario;

e) rafforzare la trasmissione della conoscenza e dell'informazione per i servizi di pubblica utilità alla persona nei settori della sanità, assistenza e istruzione;

f) promuovere realtà imprenditoriali innovative e la crescita dimensionale delle imprese.

Art. 2.*Misurazione della competitività*

1. La Regione misura e rende noto con cadenza annuale il livello di competitività del sistema Friuli-Venezia Giulia avvalendosi di un sistema di indicatori e, con il medesimo sistema, misura altresì l'impatto sulla competitività regionale delle politiche attuate ai sensi della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la giunta regionale definisce, per mezzo di atti regolamentari da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il sistema degli indicatori e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

*Capo II***DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE****Art. 3.***Comitato per l'innovazione*

1. Presso la presidenza della giunta regionale è istituito il comitato per l'innovazione, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato è strumento di raccordo, consultazione e partecipazione della comunità regionale per l'elaborazione, l'attuazione della politica regionale in materia di innovazione tecnologica e ricerca e sviluppo.

3. Il comitato in particolare è sede di concertazione con riferimento alla:

a) definizione per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, delle linee programmatiche, degli obiettivi generali e delle modalità di attuazione, anche individuando priorità e requisiti, per gli interventi a favore delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico;

b) programmazione delle iniziative di coordinamento tra i soggetti operanti nel campo della ricerca e dello sviluppo al fine di promuovere l'integrazione tra sistema produttivo regionale e università, centri di ricerca e parchi scientifici e tecnologici;

c) valorizzazione della qualità e della migliore utilizzazione delle attività di ricerca e sviluppo favorendo la cooperazione tra i diversi soggetti che operano a livello regionale nel settore;

d) promozione e sviluppo di progetti di trasferimento e diffusione delle nuove tecnologie a sostegno della crescita competitiva in particolare delle piccole e medie imprese e del miglioramento dei processi e delle modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità;

e) valutazione e controllo a livello regionale dei risultati delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.

4. Le linee programmatiche definite dal comitato ai sensi del comma 2 sono approvate dalla giunta regionale.

Art. 4.*Composizione e funzionamento*

1. Il comitato, costituito con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, è composto:

a) dal presidente della Regione, che lo presiede;

b) dagli assessori regionali competenti per materia;

c) dai rettori delle università degli studi della Regione;

d) dal presidente del consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

e) dal presidente di Friulia S.p.a.;

f) dal presidente di Agemont S.p.a.;

g) dal presidente di BIC - Sviluppo Italia Friuli-Venezia Giulia S.p.a.;

h) da tre rappresentanti designati congiuntamente uno per ciascuno dei settori dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato, dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di riferimento.

2. Alle riunioni del comitato possono partecipare con voto consultivo, su invito del presidente, i direttori delle strutture regionali ed esperti, competenti nelle materie oggetto di discussione.

3. Il comitato rimane in carica per la durata della legislatura e i componenti di cui al comma 1, lettera h), possono essere riconfermati.

4. Il segretario generale della presidenza della Regione svolge le funzioni di segretario del comitato e ne cura il supporto amministrativo, tecnico e organizzativo.

5. Ai componenti del comitato spettano, per la partecipazione alle sue sedute, i compensi definiti ai sensi della normativa regionale.

Capo III

INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE

Art. 5.

Interventi a favore delle imprese industriali

1. Gli interventi in materia di ricerca e innovazione a favore delle imprese industriali sono attuati dalla direzione regionale dell'industria secondo quanto disposto dalla legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche, e dall'art. 8, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002).

2. L'art. 22 della legge regionale n. 47/1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 — 1. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche all'apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie industrie, l'amministrazione regionale è autorizzata a:

a) a concedere contributi in conto capitale a favore di piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per l'affidamento di commesse di ricerca o per l'affidamento di commesse per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitiva nella misura massima fissata dall'art. 21, comma 1, lettera a);

b) a commissionare e finanziare sino all'intero importo della spesa necessaria progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e di elevato interesse applicativo per le strutture produttive regionali.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte presso università o laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o presso laboratori e istituti inclusi nell'albo di cui all'art. 14 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle piccole e medie imprese industriali nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001, per l'acquisizione di brevetti o di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive finalizzati al ciclo produttivo. Con successivo regolamento sono fissate le modalità di attuazione del presente comma.»

Art. 6.

Interventi a favore delle imprese artigiane

1. Dopo il capo V del titolo IV della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:

«Capo V-bis (*Finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico*) — Art. 53-bis. (*Attività finanziabili*). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili contributi per le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti di ricerca industriale e realizzazione di attività di sviluppo precompetitiva;

b) realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca;

c) acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche per migliorare la qualità dei prodotti, la loro diffusione e la salvaguardia dell'ambiente;

d) predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate anche totalmente o parzialmente mediante affidamento di commesse a università, organismi pubblici di ricerca, laboratori, centri di ricerca o di innovazione tecnologica iscritti all'albo di cui all'art. 14 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, o riconosciuti dalla Regione.

Art. 53-ter (*Modalità di attuazione*). — 1. Per le finalità di cui all'art. 53-bis, comma 1, lettere a), c) e d), sono concessi contributi in conto capitale nella misura e con criteri e modalità fissati con regolamento.

2. Per la valutazione della validità tecnico-scientifica e delle ricadute economico-finanziarie degli interventi, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con soggetti in possesso dei necessari requisiti di terzietà e di competenza secondo criteri e modalità fissati con il regolamento di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui all'art. 53-bis, comma 1, lettera b), sono concessi finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 46.»

Art. 7.

Interventi a favore dell'agricoltura e dell'itticoltura

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese agricole, comprese quelle di proprietà degli enti locali, delle imprese agro-industriali, del settore della pesca e dell'acquacoltura, dell'ERSA, delle università, dei centri e degli istituti di ricerca e sperimentazione, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

a) di forme sostenibili di agricoltura, pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;

b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;

c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'itticoltura;

d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;

e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla direzione regionale dell'agricoltura e della pesca secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 8.

Interventi a favore delle imprese di trasporti e logistica

1. In relazione al previsto progressivo allargamento del territorio dell'Unione europea verso est e al fine di accompagnare i conseguenti mutamenti nel panorama regionale dei servizi al trasporto, l'amministrazione regionale è autorizzata a:

a) a concedere contributi alle imprese del settore per la predisposizione e/o realizzazione di studi di fattibilità tecnica, di progetti e programmi aventi a oggetto processi di trasformazione che, in un concetto globale di innovazione tecnologica, siano rivolti all'adeguamento e al miglioramento del livello qualitativo dei predetti servizi nell'ambito dell'organizzazione logistica dell'intermodalità, del combinato e del trasporto in generale;

b) a concedere contributi alle imprese su contratti di ricerca nel settore dei trasporti e della logistica commissionati a soggetti altamente qualificati;

c) a incentivare forme consortili o aggregazioni finalizzate a gestioni di impianti e servizi di logistica.

2. Al fine di promuovere la razionalizzazione della circolazione del traffico commerciale in ambito urbano, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni con più di 15.000 abitanti, per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi a oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio fra vettori e mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna.

3. Al fine di favorire la ricerca nel settore delle vie di comunicazione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità, progetti e programmi aventi a oggetto l'innovazione tecnologica:

- a) nel settore della viabilità;
- b) nel settore delle vie di navigazione interna, della portualità e dell'aeroportualità.

4. Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare il cinquanta per cento della spesa ammissibile.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati dalla direzione regionale della viabilità e dei trasporti secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 9.

Interventi a favore della realizzazione e dello sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici

1. L'amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici e incubatori di imprese mediante la concessione agli enti gestori di contributi sulle spese riguardanti la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici destinati a ospitare le attività del parco scientifico e tecnologico, nonché sulle spese per l'acquisto e l'impianto di arredamenti, strumenti e attrezzature degli edifici stessi.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono attuati dalla direzione regionale dell'istruzione e della cultura secondo le modalità e alle condizioni fissate ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (legge finanziaria 1992).

Art. 10.

Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura

1. L'amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento all'art. 1.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla direzione regionale dell'agricoltura e della pesca secondo le modalità e alle condizioni fissate in apposito provvedimento avente natura regolamentare da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 11.

Progetti di ricerca scientifica e applicata di diffuso interesse economico-produttivo

1. L'amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferimento e diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione alle Università e agli altri enti e organismi pubblici di ricerca del Friuli-Venezia Giulia di contributi fino alla totale copertura della spesa ammessa.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla direzione regionale dell'istruzione e della cultura secondo le modalità e le procedure previste ai sensi dell'art. 16, commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998).

Art. 12.

Progetti di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca

1. Gli interventi a favore delle attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca sono attuati dalla direzione regionale della formazione professionale.

2. L'attività formativa, ove comportante insegnamenti relativi alla posizione occupata dal lavoratore presso l'impresa beneficiaria, è realizzata in conformità alla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato.

3. L'attuazione degli interventi connessi ai fabbisogni evidenziati dal comitato si realizza secondo le procedure di accesso e le modalità di gestione previste dai regolamenti di settore vigenti.

4. La direzione regionale della formazione professionale assicura il raccordo e l'integrazione fra gli interventi di cui al presente articolo e quelli realizzati nell'ambito di piani e programmi di cui è responsabile in base a ulteriori normative.

Art. 13.

Azioni di trasferimento tecnologico e diffusione dell'innovazione

1. Al fine di sviluppare l'interazione nel campo delle nuove tecnologie fra il territorio regionale, le università e i centri di ricerca pubblici e privati e di favorire la ricaduta dei risultati della ricerca, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste contributi a sostegno di programmi di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a soggetti operanti sul territorio regionale istituiti con legge o a maggioranza pubblica, aventi per obiettivo la ricerca e il trasferimento tecnologico.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati dalla direzione regionale dell'industria secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

4. È ammesso il cumulo degli incentivi previsti dai commi 1 e 2 con eventuali contributi nazionali e comunitari e di soggetti pubblici e privati.

Art. 14.

Interventi nel welfare

1. Allo scopo di favorire l'introduzione dell'innovazione nei settori della sanità e dell'assistenza sociale, l'amministrazione regionale è autorizzata a proporre o a finanziare, su richiesta delle strutture e degli enti operanti nei suddetti settori, progetti di innovazione dei processi e delle modalità di erogazione dei servizi, nonché l'introduzione di tecnologie innovative qualora di interesse generale.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è da intendersi destinato alla copertura parziale o totale dei costi connessi alle fasi di sperimentazione, validazione e introduzione relativamente:

- a) agli oneri gestionali;
- b) alla formazione del personale;
- c) agli oneri di riorganizzazione dei processi e delle attività conseguenti alla messa a regime dell'innovazione.

3. La valutazione delle iniziative al fine del relativo finanziamento è effettuata dal comitato su proposta della direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Art. 15.

Interventi per la pubblica amministrazione

1. L'amministrazione regionale promuove azioni per l'innovazione del sistema pubblico di amministrazione.

2. I programmi e gli interventi attuativi sono predisposti e realizzati con il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali e con il concorso di istituzioni ed enti specializzati, sia di carattere nazionale che regionale.

3. Le azioni di innovazione concernono, tra l'altro, la ricerca e l'elaborazione di nuove tecnologie per l'organizzazione delle strutture pubbliche e la gestione degli interventi da parte delle stesse. Gli interventi devono privilegiare la diffusione delle conoscenze, l'integrazione e interconnessione delle attività proprie del sistema pubblico operante sul territorio, la facilità di accesso al sistema pubblico da parte dei privati.

4. Gli interventi di innovazione sia di carattere sperimentale che realizzativo di cui al comma 2 sono promossi e attuati, sulla base degli indirizzi del comitato, dalla segreteria generale della presidenza della Regione. Gli interventi interessanti anche il sistema delle autonomie locali vengono promossi d'intesa con l'assemblea delle autonomie locali e realizzati in collaborazione con le amministrazioni interessate.

Art. 16.

Interventi per favorire l'occupazione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca

1. Al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica, le province concedono incentivi per l'assunzione a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, purché di durata almeno biennale, di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dal comma 1.

3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina, in particolare, i soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità, l'ammontare dei contributi concedibili, le modalità e i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione, nonché le cause di revoca e di decadenza.

Art. 17.

Nuove realtà imprenditoriali e crescita dimensionale

1. Friulia S.p.a. è autorizzata a intervenire in partecipazione e finanziamento in piccole e medie imprese che:

a) realizzino progetti di ricerca o di sviluppo industriale degli stessi; l'attività di industrializzazione può riguardare anche lo sviluppo dei risultati della ricerca effettuata da terzi;

b) attuino programmi di crescita dimensionale conseguente all'effettuazione di progetti di ricerca, all'utilizzo dei risultati della ricerca o a processi innovativi.

2. L'attuazione di tali interventi è condizionata alla predisposizione da parte del consiglio di amministrazione di Friulia S.p.a. di un programma specifico da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti di Friulia S.p.a.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute da Friulia S.p.a. e dalla sua partecipata BIC - Sviluppo Italia Friuli-Venezia Giulia S.p.a., per le seguenti attività svolte a favore delle piccole e medie imprese di cui al comma 1:

a) consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di previsione finanziaria;

b) consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale;

c) assistenza tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento, di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa anche prevedendo la partecipazione a programmi europei.

4. Le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1, sono determinate annualmente da Friulia S.p.a. sulla base delle previsioni di investimento e possono essere integrate, ove lo stanziamento previsto dovesse venire totalmente investito, anche da interventi effettuati da terzi e, in particolare, da Sviluppo Italia S.p.a. o da società da essa partecipate, in attuazione del protocollo d'intesa Regione/Sviluppo Italia dell'8 gennaio 2003.

Capo IV

FONDO PER L'INNOVAZIONE

Art. 18.

Istituzione del fondo per l'innovazione

1. Dopo la lettera d-ter) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), e successive modifiche, è aggiunta la seguente:

«d-quater) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.»

2. Dopo l'art. 23-ter della legge regionale n. 7/1999, è inserito il seguente:

«Art. 23-quater (Prelevamenti dal fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico). —

1. Il fondo di cui all'art. 9, comma 1, lettera d-quater), è destinato a incentivare le attività di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico secondo la normativa regionale di settore e per quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di innovazione.

2. La giunta regionale, in attuazione delle linee programmatiche definite dal comitato e approvate dalla giunta regionale; con propria deliberazione individua annualmente le quote del fondo da destinare ai singoli comparti di intervento determinando, per le quote medesime, le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione.

3. L'assessore regionale alle finanze è autorizzato, in conformità alla deliberazione della giunta regionale di cui al comma 2, a disporre con propri decreti il prelevamento di somme dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.»

Capo V

NORMA FINANZIARIA

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 23-quater, comma 1, della legge regionale n. 7/1999, come inserito dall'art. 18, comma 2, è autorizzata la spesa di undici milioni di euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 12.5.1.2.22 «Interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 - alla funzione obiettivo n. 12 - programma 12.5 - rubrica n. 1 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 8648 (2.1.210.3.12.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - con la denominazione «Fondo per il finanziamento di interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico» e con lo stanziamento di undici milioni di euro per l'anno 2003.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 141 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 30 aprile 2003

TONDO

03R0436

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2003, n. 12.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

(Pubblicata nel suppl. straor. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 30 aprile 2003)

(Omissis).

03R0437

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2003, n. 6.

Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'art. 123, terzo comma della Costituzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 20 gennaio 2003)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge disciplina lo svolgimento del *referendum* cui possono essere sottoposte, a norma dell'art. 123, terzo comma della costituzione, le deliberazioni legislative di approvazione o modifica dello statuto della Regione Toscana, di seguito denominate deliberazioni statutarie.

Art. 2.

Pubblicazione delle deliberazioni statutarie ai fini della richiesta di referendum

1. La deliberazione statutaria approvata ai sensi dell'art. 123, secondo comma della costituzione è trasmessa dal presidente del consiglio regionale al presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dalla data della seconda deliberazione del consiglio regionale, con attestazione dell'avvenuta approvazione.

2. Il presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, provvede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana del testo della deliberazione statutaria, senza formula di promulgazione e senza numerazione, preceduta dalla intestazione: «Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'art. 123, secondo comma della costituzione», seguita dal titolo della deliberazione stessa e dalla data della approvazione della medesima.

3. Dopo il testo della deliberazione statutaria è inserito l'avviso che entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale possono chiedere di procedere a *referendum* popolare a norma dell'art. 123, terzo comma, della costituzione e ai sensi della presente legge; è quindi indicato il numero minimo di firme occorrenti per l'iniziativa da parte degli elettori, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del consiglio regionale in carica.

4. Ai fini della richiesta il quesito da sottoporre a *referendum* è così formulato: «Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Toscana concernente (titolo della deliberazione statutaria da sottoporre a *referendum*), approvato dal consiglio regionale il giorno ..., e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana numero ... del ...?»

5. In allegato alla pubblicazione dei commi 2 e 3 è altresì pubblicato il facsimile del modulo da utilizzare, a pena di nullità, per il deposito di cui all'art. 5, comma 1 e per la raccolta delle sottoscrizioni di cui all'art. 7.

Art. 3.

Promulgazione dello statuto o della legge statutaria nel caso di mancata richiesta di referendum

1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del testo della legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, non sono presentate richieste di *referendum* e non risulta pendente giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, il presidente della giunta regionale promulga lo statuto con le formule seguenti: «Il consiglio regionale ha approvato; il presidente della giunta regionale promulga lo statuto della Regione Toscana: (testo dello statuto)» «Il consiglio regionale ha approvato; il presidente della giunta regionale promulga la seguente legge statutaria (testo della legge statutaria)».

2. In nota alla pubblicazione di cui al comma 1 è dato conto dell'assenza di richieste di *referendum*.

Art. 4.

Disposizioni in caso di impugnativa da parte del Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale

1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della deliberazione statutaria, il presidente della giunta regionale dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.

2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 3 è sospeso e, sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della decisione della Corte costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.

3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 3, comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima dell'interruzione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta.

4. Nel caso in cui la deliberazione statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione oggetto della sentenza perdono efficacia.

Art. 5.

Iniziativa degli elettori e relativi adempimenti

1. Per l'esercizio dell'iniziativa referendaria da parte degli elettori, almeno tre di essi, che assumono la qualità di promotori, depositano, a pena di inammissibilità, presso il consiglio regionale, il testo del quesito referendario come risulta dal fac-simile pubblicato ai sensi dell'art. 2, comma 5, con in calce le loro firme, autenticate a norma dell'art. 7.

2. All'atto del deposito i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre soggetti, promotori o altri, che assumono la funzione di delegati.

3. Il dirigente del consiglio regionale responsabile del procedimento redige verbale facente fede del giorno e dell'ora dell'avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si dà conto delle indicazioni di cui al comma 2, è sottoscritto dai promotori e dal responsabile stesso. Ai promotori è rilasciata copia del verbale.

4. Il responsabile del procedimento, entro due giorni feriali dal deposito, invia copia del verbale al presidente del consiglio regionale nonché al presidente della giunta regionale, che ne cura la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Art. 6.

*Verifica di regolarità degli adempimenti
preliminari alla presentazione della richiesta di referendum*

1. Il dirigente responsabile del procedimento verifica il numero e i requisiti dei promotori e dei delegati. Ove riscontri la necessità di rettifiche o integrazioni ne dà notizia ai delegati cui assegna un termine non superiore a sette giorni per provvedervi.

2. Entro tre giorni dalla scadenza del termine assegnato ai delegati ai sensi del comma 1, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, su proposta del dirigente responsabile del procedimento, decide sulla regolarità degli elementi di cui al medesimo comma 1. Eventuali irregolarità non sanate nel termine assegnato determinano l'improcedibilità dell'iter di presentazione della richiesta di referendum.

3. La decisione di cui al comma 2 è immediatamente comunicata ai delegati e al presidente della giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

4. L'improcedibilità, conseguente alla irregolarità degli elementi di cui al comma 1, accertata e non sanata, non pregiudica l'eventuale presentazione di nuove richieste di referendum.

Art. 7.

Sottoscrizioni

1. I sottoscrittori sono indicati con il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché con il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

2. Le firme devono essere raccolte sui facsimili, anche in copia fotostatica, pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 2, comma 5 e autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120. L'autenticazione può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso deve essere indicato il numero delle firme contenute nel foglio.

Art. 8.

Richiesta, ammissione e indizione del referendum

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana del testo della deliberazione statutaria, i delegati presentano la richiesta di referendum mediante deposito dei moduli sottoscritti dai richiedenti il referendum, presso il consiglio regionale.

2. Alla richiesta di referendum sono allegate le autocertificazioni o i certificati, anche collettivi, rilasciati anche in forma elettronica dai rispettivi comuni, che attestano l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali. I certificati sono rilasciati entro cinque giorni da quello in cui sono richiesti. I certificati collettivi possono essere sostituiti dalla certificazione dell'organo comunale competente apposta in calce ai singoli fogli qualora i sottoscrittori siano tutti iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune.

3. I delegati accompagnano i fogli e la documentazione allegata con una dichiarazione, sottoscritta davanti al responsabile del procedimento, attestante:

- a) il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate;
- b) il numero e la regolarità delle autocertificazioni e dei certificati allegati.

4. Sono escluse dal computo le sottoscrizioni non regolarmente autenticate o non corredate dalla autocertificazione o dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione o comunque non corrispondenti a quanto prescritto dall'art. 7.

5. Il dirigente responsabile del procedimento, entro quaranta giorni dal deposito, provvede al computo e al controllo di regolarità della documentazione allegata, verificando anche a campione le autocertificazioni fornite. Contesta immediatamente ai delegati le eventuali irregolarità rilevate e assegna un termine non superiore a dieci giorni dalla data della comunicazione per presentare memorie volte a contestare l'esistenza delle irregolarità o a sanarle qualora si tratti di irregolarità meramente formali. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine finale assegnato ai delegati, l'ufficio di presidenza, su proposta del dirigente responsabile del procedimento, decide in ordine

alla regolarità o meno della richiesta di referendum. La decisione è immediatamente trasmessa ai delegati, e al presidente della giunta regionale che ne cura la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

6. Se la decisione di cui al comma 5 dichiara l'irregolarità della richiesta di referendum, una volta trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'art. 2, comma 3, sempre che il Governo non abbia promosso questione di legittimità costituzionale, la deliberazione statutaria è promulgata dal presidente della giunta regionale con le seguenti formule: «Il consiglio regionale ha approvato; il presidente della giunta regionale promulga lo statuto della Regione Toscana (testo dello Statuto)»; «Il consiglio regionale ha approvato; il Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge statutaria (testo della legge statutaria).

7. In nota alla pubblicazione di cui al comma 6 è dato conto della irregolarità della richiesta di referendum, con citazione degli estremi della deliberazione dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale da cui l'irregolarità stessa risulta.

8. Se la decisione di cui al comma 5 dichiara la regolarità della richiesta di referendum il Presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione stessa, ai sensi dell'art. 2, provvede, con decreto da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, ad indire il referendum.

9. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto.

10. Se prima dell'indizione del referendum è intervenuta la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana del testo di un'altra deliberazione statutaria, il presidente della giunta regionale può ritardare la indizione del referendum fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 8, in modo che il referendum già richiesto e il referendum che sia eventualmente richiesto sulla ulteriore deliberazione possano svolgersi contemporaneamente.

Art. 9.

Iniziativa referendaria dei consiglieri regionali

1. Quando la richiesta di referendum è promossa da un quinto dei componenti il consiglio regionale le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal presidente del consiglio regionale o da un dirigente del consiglio da lui delegato, con attestazione che i richiedenti sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria alcun'altra documentazione.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla presente legge per la richiesta di referendum ad iniziativa degli elettori.

Art. 10.

Svolgimento del referendum

1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate dalla giunta stessa con propria deliberazione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione del referendum previsto dall'art. 138 della costituzione.

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: «Sì» - «No».

3. Qualora si debba procedere alla celebrazione contestuale di referendum su più deliberazioni statutarie, all'elettore sono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le deliberazioni sottoposte a referendum.

4. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 della domenica individuata dal decreto di indizione e terminano alle ore 22 della medesima domenica.

Art. 11.

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del *referendum*. Se nello stesso giorno si svolgono più *referendum*, le operazioni di scrutinio si effettuano sulla base dell'ordine di approvazione delle deliberazioni sottoposte a *referendum*.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni dell'ufficio centrale, possono assistere, ove lo richiedano:

a) un rappresentante di ognuno dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale;

b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dai delegati di cui all'art. 5, comma 2, con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/1990.

3. Per tutte le operazioni elettorali non specificamente previste si applicano le disposizioni della legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 modificata dalla legge regionale 19 giugno 1989, n. 40 (Norme sui *referendum* previsti dallo Statuto).

Art. 12.

Esito del referendum, pubblicazione del risultato e promulgazione dello Statuto o della legge statutaria

1. Se le risposte «No» costituiscono la maggioranza dei voti validi o sono di numero uguale ai voti validi contenenti la risposta «Sì», la deliberazione statutaria risulta non approvata dal *referendum*. Il presidente della giunta regionale cura la pubblicazione del risultato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana. La deliberazione statutaria non approvata dal *referendum* decade.

2. Se le risposte «Sì» costituiscono la maggioranza dei voti validi, entro dieci giorni dalla comunicazione di tale esito, il presidente della giunta regionale promulga la deliberazione statutaria con le seguenti formule: «Il consiglio regionale ha approvato; il presidente della giunta regionale promulga lo Statuto della Regione Toscana (testo dello Statuto)». «Il consiglio regionale ha approvato; il presidente della giunta regionale promulga la seguente legge statutaria (testo della legge statutaria).

3. In nota alla pubblicazione di cui al comma 2 è dato conto dell'esito favorevole del *referendum*.

Art. 13.

Sospensione delle operazioni referendarie

1. Tutte le operazioni e le attività relative allo svolgimento del referendum sono sospese in caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo consiglio regionale.

2. Il referendum già indetto per una domenica che cade nel periodo di cui al comma 1 è spostato con decreto del presidente della giunta regionale alla prima domenica utile.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 gennaio 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 gennaio 2003.

03R0295

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2003, n. 7.

Autonomia organizzativa del consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 20 gennaio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Autonomia organizzativa

1. Il consiglio regionale esercita, per i propri uffici e per il personale ad essi addetto, i poteri di autonomia organizzativa stabiliti dall'art. 9 dello Statuto.

2. Ai fini del comma 1, l'ufficio di presidenza del consiglio ha la facoltà di assumere i conseguenti atti, sentite le rappresentanze sindacali e la rappresentanza sindacale unitaria (RSU), e previa intesa con la giunta regionale.

3. Fermo restando il principio del ruolo unico regionale e dell'unicità della contrattazione con le rappresentanze sindacali, l'ufficio di presidenza, nell'ambito dell'intesa di cui al comma 2, può assumere indirizzi nei confronti della delegazione trattante di parte pubblica relativi all'applicazione degli istituti contrattuali in funzione delle specifiche esigenze organizzative del consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 gennaio 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 gennaio 2003.

03R0296

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2003, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7 (Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 12 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7 (Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina) le parole «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2002».

2. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2002 le parole «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2002».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 7/2002 è aggiunto il seguente:

«1. *bis* Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge relativi all'anno 2002 si fa fronte con la seguente variazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2002:

in diminuzione:

UPB n. 741 "Fondi speciali - spese correnti", euro 206.000,00;

in aumento:

UPB n. 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti", euro 206.000,00.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 febbraio 2003

MARTINI

La presente legge, approvata dal Consiglio regionale, nella seduta del 19 novembre 2002, è promulgata a seguito di decisione positiva dalla Commissione europea pervenuta in data 3 febbraio 2003.

03R0302

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2002, n. 1.

Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 concernente: «Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

1. Il termine massimo di centoventi giorni stabilito dal comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17, per il rilascio del tesserino agli aventi diritto, è prorogato di ulteriori centocinquanta giorni dalla sua scadenza.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

03R05292

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2002, n. 2.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

1. Il periodo di tre mesi per l'esercizio provvisorio del bilancio 2002, autorizzato con la legge regionale 13 dicembre 2001, n. 33, è prorogato di un ulteriore mese ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

03R0593

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 3.

Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme di turismo nelle campagne al fine di:

a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo e rurale;

b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso lo sviluppo della multifunzionalità della loro attività per il completamento della formazione del reddito agricolo e per il miglioramento delle condizioni di vita;

c) creare e consolidare nuove forme di ricettività e di servizi turistici nei territori rurali;

d) salvaguardare e migliorare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale;

e) conservare, tutelare e promuovere l'ambiente e il paesaggio agricolo;

f) valorizzare i prodotti tipici e tradizionali e quelli provenienti da agricoltura biologica;

g) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;

h) sviluppare il turismo sociale e giovanile per consentire una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali.

Capo I

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO

Art. 2.

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate stagionalmente dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, attraverso l'utilizzazione delle strutture, così come individuate dall'art. 7, e dei fondi dell'azienda agricola a qualsiasi titolo condotta. Le suddette attività devono risultare in rapporto di connessione e complementarità rispetto a quelle agricole e non costituiscono esercizi pubblici commerciali di ristorazione, albergo o affittacamere.

2. In particolare, sono attività agrituristiche:

a) dare alloggio in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) ospitare in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta;

c) somministrare per il consumo sul posto, spuntini, pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, prodotti per almeno il trentacinque per cento con materia prima proveniente dalla propria azienda, ridotto al venticinque per cento per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate definite dalla direttiva comunitaria n. 268 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni. I prodotti integrativi e complementari per la preparazione, provenienti dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari,

non devono superare il venti per cento. La restante parte deve provenire dalla produzione locale acquistata direttamente presso imprese agricole singole o associate operanti nel territorio regionale;

d) organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristicamente integrati, anche se svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative legate alle tradizioni rurali e territoriali, sportive, divulgative e culturali legate alle attività agricole, ivi inclusa l'organizzazione di fattorie didattiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. S'intende per attività agrituristiche stagionali quella riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti che non può essere superiore ai tre mesi consecutivi.

Art. 3.

Rapporto di connessione e complementarità

1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione e complementarità con l'attività agricola, che deve comunque rimanere principale.

2. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti, di salvaguardia ambientale rispetto a quella agriturbistica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agriturbistica.

3. Con il regolamento di attuazione di cui all'art. 6 sono adottate apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente, ed i tempi previsti per l'espletamento delle attività agrituristiche.

4. Il rapporto di connessione e complementarità è presunto nel caso di aziende che diano ospitalità completa a non più di otto persone o somministrino sedici pasti giornalieri oppure accolgano camper, roulotte e tende per un massimo di quattro piazzole.

5. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarità l'operatore agriturbistico è tenuto a presentare al comune, nel cui territorio ricade la struttura, entro il 31 dicembre di ciascun triennio successivo alla data di inizio dell'attività, una relazione secondo le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'art. 6. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato dal comune nel cui territorio hanno sede gli immobili dell'azienda nei quali viene esercitata l'attività agriturbistica.

Art. 4.

Operatori agriturbistici

1. Gli operatori agriturbistici possono avvalersi, per l'esercizio dell'attività agriturbistica, della collaborazione di loro familiari, ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile e di personale dipendente assunto per l'attività aziendale con contratto di lavoro agricolo ai sensi della normativa vigente.

2. Possono avvalersi del titolo di operatore agriturbistico, utilizzando le denominazioni «agriturismo» e «agriturbistico», solo gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 9 e in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10.

3. È vietato l'uso delle denominazioni di «agriturismo», «agriturbistico», anche modificate, alterate, rettifiche o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna, ragione sociale da parte di soggetti che non possono avvalersi del titolo di operatore agriturbistico ai sensi del comma 2. È fatta salva la facoltà dell'utilizzo della propria denominazione da parte dell'associazione «agriturbistica» e dei suoi associati ad integrazione della denominazione aziendale.

4. Parimenti è vietato l'uso, da parte delle aziende agrituristiche, delle denominazioni «ristorante», «pizzeria», «albergo» riservate esclusivamente ai titolari di licenze commerciali.

Art. 5.

Limiti di attività

1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche non deve essere superiore:

a) per ospitalità in alloggi: a trentacinque posti letto. È consentito raggiungere il limite di cinquanta posti letto esclusivamente alle aziende ricadenti nelle aree di montagna e svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale dal piano paesistico ambientale regionale;

b) per la sosta in spazi aperti: a dodici piazzole. In questo caso l'azienda agricola deve avere una superficie minima di almeno tre ettari. È consentito raggiungere il limite di venti piazzole esclusivamente alle aziende ricadenti nelle aree di montagna e svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, di dimensione minima di dieci ettari;

c) per la somministrazione di pasti e bevande sul posto: a settanta posti a tavola. Tale limite è elevabile a novanta posti in caso di somministrazione di prodotti provenienti per non meno del cinquanta per cento dalla propria azienda. Il numero massimo di pasti che l'azienda può somministrare nel corso dell'anno è quello consentito dal rispetto del rapporto di connessione e complementarità.

Art. 6.

Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione della presente legge contiene:

a) le tabelle formulate per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole ed agriturbistiche e i criteri di conteggio;

b) la modulistica necessaria per gli adempimenti amministrativi;

c) i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarità;

d) la tipologia dei prodotti di derivazione aziendale o locale utilizzati per la somministrazione di spuntini, pasti e bevande;

e) le norme di carattere igienico-sanitario ad integrazione di quelle previste dall'art. 8;

f) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agriturbistici ai sensi dell'art. 9;

g) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agriturbistica;

h) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;

i) periodi minimi di apertura;

l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato dalla giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 7.

Immobili destinati all'agriturismo

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo, indipendentemente dalle forme di accatastamento.

2. Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali, così come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, in locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo. Possono altresì essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che non disponga di fabbricati e strutture nel fondo coltivato ma sempre nello stesso comune o in comune contiguo.

3. Gli edifici utilizzati per l'attività agriturbistica mantengono la loro destinazione di uso agricolo.

Art. 8.

Norme igienico-sanitarie

1. Le aziende agrituristiche di cui alla presente legge devono possedere, riguardo agli aspetti di abitabilità e agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali e di igiene per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralità.

2. Fatto salvo l'obbligo di assicurare una superficie minima di metri quadrati sette per le stanze da un letto e di metri quadrati undici per le stanze a due letti con incremento di quattro metri quadrati di superficie per ogni letto in più (la frazione superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità superiore) nonché un'altezza media minima di metri 2,50 qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, può essere consentita la riduzione dell'altezza fino al limite minimo di metri 2,20, purché il volume disponibile per posto-letto non sia inferiore a diciotto metri cubi per camera ad un letto e per i locali servizi, a ventitre metri cubi per camera a due letti.

3. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno dotate di servizio autonomo di cucina, è fissato in metri quadrati ventisei e possono esservi alloggiati non più di quattro persone, elevabili a cinque nel caso di bambini fino a dodici anni.

Art. 9.

Elenco regionale degli operatori agrituristici

1. Presso la competente struttura regionale è istituito l'elenco regionale degli operatori agrituristici.

2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 10.

3. Con il regolamento di attuazione, di cui all'art. 6, vengono stabilite le modalità e le procedure per l'iscrizione nonché la documentazione da presentare.

4. L'iscrizione nell'elenco si intende concessa qualora il termine fissato dal regolamento di cui all'art. 6 sia decorso in assenza di comunicazione all'interessato.

5. L'iscrizione nell'elenco è negata nei casi previsti dall'art. 6, terzo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

6. La cancellazione dall'elenco è disposta qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi all'iscrizione, nei casi di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 12 o per la perdita dei requisiti per l'iscrizione.

7. La struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti.

8. Nel caso di cancellazione dall'elenco gli operatori devono restituire l'eventuale contributo riscosso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data dell'accertamento della perdita dei requisiti.

9. La Regione comunica al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda agriturbistica l'avvenuta iscrizione e cancellazione della stessa dall'elenco di cui al comma 1.

Art. 10.

Autorizzazione comunale

1. Gli imprenditori agricoli, iscritti nell'elenco di cui all'art. 9, che intendono svolgere attività agriturbistica devono presentare, al comune dove hanno sede gli immobili, apposita domanda di autorizzazione.

2. Con il regolamento di attuazione di cui all'art. 6, sono indicate le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per le singole attività esercitate; in mancanza di provvedimento espresso, la domanda si intende accolta.

4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo e viene rilasciata a titolo gratuito ed ha durata triennale. Alla scadenza del triennio l'operatore agriturbistico presenta domanda di rinnovo, secondo le modalità di cui al comma 2.

5. Nell'autorizzazione comunale dovranno essere specificate le attività agrituristiche consentite ed i relativi limiti, nonché le utenze annuali ammissibili ed i periodi di apertura. A richiesta dell'operatore, o a seguito di controlli effettuati, nel rispetto del rapporto di connessione e complementarità, secondo quanto indicato dall'art. 3, il comune può variare il volume di attività, mediante la modifica dell'autorizzazione in corso.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla Regione un elenco aggiornato degli operatori agriturbistici autorizzati, con la localizzazione delle aziende e l'indicazione delle singole attività esercitate.

Art. 11.

Obblighi amministrativi

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche deve:

a) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'art. 10;

c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa e le tariffe esposte ai sensi dell'art. 13;

d) provvedere alla registrazione e denuncia periodica delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto delle forme e dei modi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;

e) predisporre un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, dei prodotti biologici offerti dall'azienda agricola e metterlo a disposizione degli ospiti.

Art. 12.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 10 è sospesa con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni, qualora venga accertato che l'operatore agriturbistico abbia violato gli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. L'autorizzazione è revocata con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agriturbistico:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) abbia contravvenuto agli obblighi di cui all'art. 11;

c) abbia subito, nel corso dell'anno solare, più di due sospensioni ai sensi del comma 1;

d) non abbia rispettato i vincoli previsti a norma dell'art. 17 per la destinazione d'uso degli immobili beneficiari di contributi regionali.

3. Il provvedimento di revoca è comunicato dal comune alla Regione al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 9.

Art. 13.

Pubblicità dei servizi e prezzi

1. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella riassuntiva dei prezzi praticati per i servizi offerti, compreso l'elenco delle camere con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei principali servizi e attrezzature disponibili, dei letti aggiungibili e dei prezzi massimi applicabili.

2. In ogni camera deve essere esposto il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati.

3. Gli operatori autorizzati che svolgono attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti notificano, entro il 1° ottobre di ogni anno al comune competente per territorio, mediante appositi modelli, i prezzi giornalieri minimi e massimi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, con facoltà di modificarli, entro il 1° marzo di ogni anno, per quelli da praticare al 1° giugno dello stesso anno.

Art. 14.

Barriere architettoniche

1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, quando la ricettività complessiva aziendale sia superiore a sei camere per alloggio, o a quattro piazzole per sosta in spazi aperti o a venticinque posti per la somministrazione di pasti e bevande.

2. È consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 1 qualora negli interventi di natura edilizia sia dimostrata l'impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico, dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone fisicamente impedite. La deroga è consentita dal comune in sede di provvedimento autorizzativo.

Art. 15.

Recupero del patrimonio edilizio

1. Negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, recupero e risanamento conservativo, e di ristrutturazione. Nel caso delle ristrutturazioni sono possibili aumenti volumetrici, se previsti e consentiti dalle normative urbanistiche comunali.

2. La Regione favorisce gli interventi di recupero o di ampliamento dei locali ad utilizzo agrituristico che avvengano nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio conservandone l'aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici con l'uso di materiali e tecniche tipici della zona e con il ricorso a tecniche di bioarchitettura.

3. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito.

Art. 16.

*Incentivi agli imprenditori agricoli
e alle iniziative collegate con l'agriturismo*

1. La Regione concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli singoli o associati che siano iscritti nell'elenco di cui all'art. 9.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione e sistemazione di locali da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati al servizio dell'azienda agricola, sistemazioni esterne e adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei campeggiatori;

b) arredamento ed attrezzature per i locali e per gli esterni di cui alla lettera a);

c) realizzazione di itinerari, di strutture sportive e ricreative connesse alle attività agricole e agrituristiche, con preferenza per quelle gestite in forma associata da operatori agrituristiche.

3. Con successivi atti della giunta regionale sono individuati i criteri, le modalità, le percentuali di aiuto e le priorità per l'assegnazione dei benefici.

Art. 17.

Vincolo di destinazione degli edifici

1. Le opere e gli allestimenti finanziati ai sensi dell'art. 16 sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data della liquidazione finale dei contributi per la durata di anni dieci.

2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto da trascrivere a proprie spese nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione degli immobili o degli allestimenti vincolati, ai sensi degli articoli 2643 e 2672 del codice civile.

3. L'elenco delle strutture sottoposte al vincolo di cui al comma 1 è tenuto dalla struttura regionale competente.

Art. 18.

Formazione professionale

1. La Regione, le province e gli enti locali assumono iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori agrituristiche, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

Art. 19.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione della presente legge sono esercitati dai comuni.

Capo II

TURISMO RURALE

Art. 20.

Definizione del turismo rurale

1. Per il turismo rurale s'intende una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che possono comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

2. In particolare, l'attività di turismo rurale deve essere esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato o nei borghi rurali così come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti, che mantengono le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona.

3. La ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il settanta per cento dei prodotti locali o tipici acquisiti direttamente presso aziende o cooperative agricole della regione, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al decreto ministeriale n. 350/1999, e dei prodotti biologici.

4. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture debbono ispirarsi alla cultura rurale della zona.

Art. 21.

Esercizi di turismo rurale

1. Sono esercizi di turismo rurale:

a) le country-houses così come individuate e disciplinate dalle leggi regionali di settore;

b) i centri rurali di ristoro e degustazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1, lettera b), sono disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive modificazioni. Per tali tipologie il comune integra il proprio piano per la somministrazione di alimenti e bevande, con la previsione di una specifica quota di autorizzazioni destinate a questa attività.

3. Le autorizzazioni non sono trasferibili in altre zone non agricole.

Art. 22.

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.000.

2. Chi opera senza l'autorizzazione comunale di cui all'art. 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 7.750, nonché alla chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione, che non può essere nuovamente rilasciata prima che sia decorso un anno dal provvedimento di chiusura.

3. Il titolare di impresa agricola che esercita l'attività agrituristiche che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello autorizzato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a dieci volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.

4. E applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 500 nei casi di:

a) attribuzione al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella esistente o di una denominazione diversa da quella autorizzata;

b) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati;

c) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;

d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.

5. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi precedenti sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell'esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

6. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni secondo la procedura stabilita dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Conferenza permanente dell'agriturismo e del turismo rurale

1. Al fine di analizzare le problematiche sulle attività previste dalla presente legge e formulare pareri e proposte operative alla giunta regionale, è istituita la conferenza permanente dell'agriturismo e del turismo rurale, articolata in:

a) comitato istituzionale;

b) comitato tecnico.

2. Il comitato istituzionale è composto da:

a) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, sanità, turismo e urbanistica;

b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) un rappresentante della cooperazione, designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un rappresentante designato da ciascuno degli organismi e degli enti istituzionalmente preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attività consentite dalla presente legge;

e) un rappresentante degli esercenti del commercio designato congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante degli esercenti del turismo designato congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante dell'unione delle camere di commercio delle Marche.

3. Il comitato tecnico, che ha la funzione di analizzare l'attuazione e l'applicazione delle norme contenute nella presente legge per il solo settore agrituristico, è composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo o suo delegato che lo presiede;

b) i funzionari delle strutture regionali responsabili delle istruttorie in materia di agriturismo;

c) quattro rappresentanti designati dalle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Sono componenti di diritto della conferenza:

a) l'assessore regionale competente in materia di agriturismo, che la presiede;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio.

5. La conferenza è costituita con decreto del presidente della giunta regionale a seguito dell'avvenuta designazione di almeno la metà più uno dei rappresentanti di ciascuno dei comitati di cui ai commi 2 e 3.

6. Il presidente della conferenza convoca congiuntamente o disgiuntamente i comitati di cui ai commi 2 e 3.

7. Le sedute sono valide con la presenza in prima convocazione della maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione è sufficiente un terzo dei componenti.

8. La partecipazione alla conferenza è a titolo gratuito.

9. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di agriturismo.

Art. 24.

Norme transitorie

1. Le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività ai sensi della legge regionale 18 ottobre 1999, n. 27 o, in regime di proroga, in base alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 24, si considerano automaticamente autorizzate se rispettano quanto stabilito all'art. 5 e se mantengono il rapporto di connessione e complementarietà di cui all'art. 3.

2. Le aziende autorizzate ma non conformi a quanto stabilito da comma 1, adeguano i requisiti alle norme della presente legge entro il 31 dicembre 2002.

3. Entro lo stesso termine, i titolari delle aziende autorizzate ai sensi della legge regionale 6 giugno 1987, n. 25, che non intendano adeguarsi alle condizioni previste dalla presente legge, possono richiedere al comune competente la trasformazione dell'autorizzazione agriturbistica nelle autorizzazioni come previsto all'art. 21. Nel caso che la trasformazione comporti la costituzione di un centro rurale di ristoro e degustazione il comune provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, in deroga al numero di autorizzazioni consentite, previo accertamento dei requisiti prescritti per l'operatore e per le strutture dalla legge n. 287/1991 e successive modificazioni. In questo caso agli operatori autorizzati da più di due anni viene riconosciuto il requisito professionale ivi previsto e sono iscritti d'ufficio al registro esercenti commerciali presso la camera di commercio della provincia competente per territorio. Le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche in qualsiasi forma organizzate, soggette a regolarizzazione per ottenere l'iscrizione alla camera di commercio, conservano il diritto alla trasformazione nelle attività di turismo rurale, con la sola condizione di mantenere la compagine sociale in essere anche se in forma giuridica societaria di nuova costituzione ed in relazione anche al trasferimento del ramo di azienda.

4. Nel caso di trasformazione ai sensi del comma 3, i titolari delle aziende non sono tenuti ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere realizzate ai sensi della legge regionale n. 25/1987. Non sono altresì, tenuti a restituire gli eventuali contributi percepiti per l'attività agriturbistica.

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dalla presente legge, dall'anno 2002 e per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002 con la denominazione di seguito indicata: «Attuazione degli interventi in materia di agriturismo e di turismo rurale».

3. Per gli anni successivi le risorse saranno assegnate al capitolo corrispondente a quello indicato al comma 2 con la legge di bilancio.

Art. 26.

Abrogazione

1. Sono abrogati la legge regionale n. 27/1999, la legge regionale n. 24/2001 e l'art. 6, comma 4, della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13.

Art. 27.

Notifica alla Commissione europea

1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 28.

Efficacia delle norme

1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, le norme della presente legge hanno effetto a decorrere dall'adozione del regolamento ivi previsto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Regione Marche.

03R0594

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 4.

Modificazioni della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 «Disciplina dell'agricoltura biologica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

1. L'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Promozione dei prodotti biologici*). — 1. La Regione concede contributi ai comuni, alle aziende unità sanitarie locali, alle scuole e alle case di cura private che sperimentano l'introduzione di prodotti biologici nelle proprie mense scolastiche e negli ospedali per la realizzazione del menù biologico commisurato agli utenti interessati, per corsi di riqualificazione del personale di cucina, nonché per la stampa di materiale divulgativo. I contributi sono concessi fino al cinquanta per cento delle spese sostenute e comunque non oltre € 77,47 per il primo anno e € 38,73 per il secondo anno per ogni studente o posto letto che sia stato occupato».

Art. 2.

1. All'art. 13 della legge regionale n. 76/1997, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli comunitari, statali e regionali aventi le medesime finalità, ad eccezione di quelli previsti nel regolamento CE 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, per un importo comunque pari o inferiore ai massimali ivi stabiliti.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

03R0595

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 5.

Integrazioni della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 sulle provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dalla frana del 13 dicembre 1982.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

1. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 e successive modificazioni, si intendono inagibili gli edifici situati entro il perimetro della zona della frana, di cui all'art. 1 della stessa legge.

2. Il comune di Ancona attiva un sistema di monitoraggio dell'area in frana, con l'acquisizione e l'elaborazione in tempo reale dei dati da esso forniti. Contestualmente predispone un piano di emergenza ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, contenente le misure per la salvaguardia della popolazione interessata, compresi il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

3. A seguito dell'attivazione del sistema di monitoraggio e della predisposizione del piano di emergenza, il comune di Ancona accerta le condizioni di stabilità degli edifici per i quali viene richiesta l'agibilità in deroga al comma 1.

Art. 2.

1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge provvede il comune di Ancona, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41, come sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 2 settembre 1997, n. 55.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

03R0596

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2003, n. 3.

Interventi in favore del trasporto marittimo internazionale transfrontaliero a corto raggio verso la Croazia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e durata degli interventi

1. La Regione Molise, al fine di sviluppare il ruolo strategico del porto di Termoli nella dinamica dei flussi e degli scambi economici con i Paesi balcanici, può partecipare alla costruzione di una società mista con privati ed altri enti pubblici interessati ovvero può concedere, in via eccezionale, e per un periodo non superiore a tre anni consecutivi, aiuti per il funzionamento di imprese di navigazione autorizzate a gestire servizi di trasporto marittimo trans-frontaliero a corto raggio verso la Croazia.

2. Gli interventi sono indirizzati anche a promuovere e sostenere le iniziative di scambi socio-culturali in atto tra le popolazioni molisane di etnia croata ed albanese con le popolazioni residenti nei territori d'origine, nonché ad incentivare la promozione turistica, commerciale ed industriale tra la Regione Molise e la Croazia.

Art. 2.

Contributo

1. Per le finalità di cui all'art. 1, alle imprese autorizzate per i servizi di trasporto marittimo internazionale a corto raggio trans-frontaliero che collegano il porto di Termoli con la Croazia è concesso un aiuto per il funzionamento del servizio, stabilito dalla giunta regionale compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, e comunque nella misura massima di un milione di euro per ciascuno dei primi tre anni di esercizio.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a ciascuna impresa esercente servizi di trasporto marittimo trans-frontaliero a corto raggio tra il porto di Termoli e la Croazia.

3. I contributi non possono essere per il primo anno di esercizio superiori al 50%, per il secondo anno di esercizio superiori al 40% e per il terzo anno di esercizio superiori al 30% del costo di funzionamento effettivo del servizio.

4. Il contributo è erogato dalla giunta regionale sulla base delle risultanze economiche di funzionamento presentate dalle imprese di navigazione marittima.

Art. 3.

Modalità di concessione dei contributi

1. Le istanze sono presentate al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

2. All'erogazione dei contributi si provvede con determinazione dirigenziale sulla base di indirizzi procedurali impartiti dalla giunta regionale.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 34, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese che hanno svolto attività di navigazione, autorizzate, per il trasporto marittimo trans-frontaliero a corto raggio verso la Croazia nel corso dell'esercizio finanziario 2002, previa esibizione di idonea documentazione, attestante l'effettivo svolgimento del servizio, entro il 30 aprile 2003.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 27 gennaio 2003

IORIO

03R0381

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2003, n. 4.

Interventi a sostegno di imprese operanti nel settore turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge è finalizzata a favorire la realizzazione di opere di iniziativa pubblica e/o privata per il potenziamento dell'offerta nell'ambito del settore «Turismo».

Art. 2.

Attività finanziabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge le attività svolte per la gestione di motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, di turismo rurale, alloggi agro-turistici, ostelli per la gioventù, baite e rifugi alpini, stabilimenti balneari, impianti termali, centri di turismo nautico e di servizi a supporto dell'attività turistica e del tempo libero, centri di turismo equestre.

2. Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge gli enti pubblici e privati, le associazioni in qualsiasi forma costituite, gli imprenditori in genere e chiunque eserciti le attività di interesse turistico di cui al primo comma.

Art. 3.

Interventi agevolabili

1. Sono agevolabili i seguenti interventi:

- a) realizzazione di nuove strutture;
- b) ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento delle strutture esistenti;
- c) riconversione di strutture edilizie esistenti per la realizzazione di nuove ricettività;
- d) realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti ed attrezzature per il turismo ed il tempo libero;
- e) acquisto di arredi ed attrezzature durevoli;
- f) installazione di sistemi di innovazioni tecnologiche per il miglioramento della qualità dei servizi;
- g) interventi di turismo rurale.

Art. 4.

Contributi in conto interessi

1. La Regione mette a disposizione della finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise (FinMolise) il fondo necessario per l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge, nei limiti e con le modalità determinati con apposita convenzione. La FinMolise stipula convenzioni con gli istituti bancari regionali che aderiranno all'offerta di condizioni la cui congruità sarà esclusiva valutazione della stessa.

2. Un'apposita convenzione, approvata dalla giunta regionale, disciplina i rapporti tra la Regione Molise e la FinMolise. La durata massima del mutuo è stabilita in anni sette.

Art. 5.

Locazione finanziaria agevolata

1. I soggetti che non si avvalgono dei benefici di cui al precedente art. 4 possono accedere alla locazione finanziaria agevolata tramite la finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise (FinMolise) e/o con società di leasing.

2. Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo in conto interessi pari al 60% del tasso di interesse concordato con la FinMolise, sull'importo pari all'investimento ammissibile e per la durata della locazione finanziaria.

Art. 6.

Dotazione finanziaria

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con fondi del bilancio regionale, nonché con fondi derivanti da leggi dello Stato e dalle disponibilità finanziarie di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 424, purché compatibili con la presente legge regionale.

Art. 7.

Procedure e modalità per accedere alle agevolazioni

1. Appositi bandi, da emanarsi con provvedimenti della giunta regionale, stabiliscono i requisiti richiesti, le modalità, la documentazione necessaria, i termini di presentazione delle domande nonché gli obblighi dei beneficiari.

2. Sulla base delle risorse disponibili, la giunta regionale determina l'importo massimo dell'investimento ammissibile alle agevolazioni di cui alla presente legge che verrà indicato nei bandi.

Art. 8.

Divieto di cumulo

1. Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti erogati dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato o dall'Unione europea per le medesime iniziative.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 34, comma 6 della legge regionale n. 4 del 7 maggio 2002.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 27 gennaio 2003

IORIO

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2003, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7

1. Alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, concernente: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne» sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi.

2. Il comma 1 dell'art. 6, è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque eserciti la pesca senza la prescritta licenza o con la licenza scaduta è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 600.000».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 6 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque eserciti la pesca senza aver pagato la tassa regionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo pari al doppio ed un massimo pari al sestuplo della tassa dovuta in relazione al tipo di pesca praticata al momento».

4. Il comma 9 dell'art. 7, è sostituito dal seguente:

«9. La violazione dei divieti e degli obblighi di cui al comma 3, 4 e 7 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.200.000 oltre al ritiro della licenza per tre anni. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000, oltre alla sospensione della licenza per un periodo massimo di anni sei».

5. Il comma 1 dell'art. 8, è sostituito dal seguente:

«1. Ogni immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale nelle acque interne pubbliche, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito la commissione tecnico-consulativa regionale ad eccezione dei ripopolamenti pronta pesca con trota iridea (salmo gairdner), nelle acque di categoria B».

6. Il comma 5 dell'art. 8, è sostituito dal seguente:

«5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.200.000».

7. Dopo il comma 3 dell'art. 10 è inserito il seguente: «3-bis. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.200.000».

8. Il comma 4 dell'art. 11, è sostituito dal seguente:

«4. Lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione e comunque nel rispetto delle normative emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni».

9. Il comma 2 dell'art. 12, è sostituito dal seguente:

«2. Per le dighe, briglie e sbarramenti in genere, già realizzati, quando la loro stabilità richiederà opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, si provvederà anche a realizzare quanto disposto nel comma precedente».

10. Il comma 3 dell'art. 12, è sostituito dal seguente:

«3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 18.000.000».

11. Il comma 6 dell'art. 13, è sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo comporta il pagamento delle sanzioni amministrative da lire 1.000.000 ad un massimo di lire 6.000.000».

12. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 18, è sostituita dalla seguente lettera:

«*d*) un rappresentante regionale, per ciascuna provincia, designato di concerto dalle associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella Regione e riconosciute in sede nazionale od operanti in ambito locale da almeno un decennio».

13. Il comma 7 dell'art. 20, è sostituito dal seguente:

«7. La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.200.000, mentre quella relativa alla violazione delle disposizioni dei commi 3 e 5 comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 3.000.000».

14. I commi 1 e 2 dell'art. 21, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbliche, sono dati in concessione dalla provincia, previa convenzione, alle sezioni provinciali delle associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad associazioni operanti in ambito locale da almeno un quinquennio, secondo modalità e criteri esplicitati in apposito regolamento regionale. Al fine di consentire uniformità di indirizzo, la giunta regionale, sentite le province, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva e divulga una convenzione tipo.

2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna provincia, non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun corpo idrico, rispettando i tratti di categoria A, B e C, con il limite massimo di km 8 per le associazioni riconosciute a livello nazionale. Tale limite è concesso per lo svolgimento di gare di pesca a carattere nazionale o internazionale. Per le associazioni riconosciute a livello regionale o provinciale il limite massimo per il rilascio delle autorizzazioni è di km 4. Sui tratti autorizzati è vietato lo svolgimento di gare di pesca ad associazioni diverse da quelle concessionarie. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici è di almeno km 1. Le concessioni sui laghi, bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata alla libera pesca».

15. Il comma 4 dell'art. 21, è sostituito dal seguente:

«4. L'inosservanza delle norme contenute nei commi 2 e 3 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000 e l'immediata revoca della concessione».

16. Dopo il comma 4 dell'art. 22, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I titolari dei laghetti per la pesca a pagamento esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, devono uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente articolo entro l'anno 2003;

4-ter. L'introduzione di fauna ittica negli invasi ove si pratica la pesca a pagamento deve essere accompagnata da idonea certificazione veterinaria rilasciata a norma di legge».

17. Il comma 5 dell'art. 22, è sostituito dal seguente:

«5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4-bis del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000 mentre quella relativa alla violazione di cui al comma 4-ter è punita con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000».

18. Dopo la lettera *g*) dell'art. 27 è aggiunta la seguente lettera:

«*h*) Trabucco: con rete suddivisa in due parti e cioè: parte centrale e parte esterna; la parte centrale con lato inferiore a metri 4 e con maglia non inferiore a mm 10 per lato; la parte esterna con lato massimo di metri 20 e con maglia non inferiore a mm. 20 per lato e che comunque non occupi oltre la metà del letto del fiume o dell'alveo idrico».

19. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 28, è sostituita dalla seguente lettera:

«*b*) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm 20. l'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto».

20. Dopo la lettera *a*) del comma 2 dell'art. 28 è inserita la seguente lettera:

«*a-bis*) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm 20. L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto».

21. Il comma 6 dell'art. 28, è sostituito dal seguente:

«6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 aumentata di lire 50.000 per ogni attrezzo in più rispetto al numero consentito dal presente articolo».

22. Il comma 2 dell'art. 29, è sostituito dal seguente:

«2. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria A e B ad esclusione del fiume Biferno ove la pesca è consentita solo a valle della diga del Liscione».

23. Il comma 13 dell'art. 29, è sostituito dal seguente:

«13. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2-bis, 8 e 9 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.200.000 mentre per ogni capo pescato in violazione dei commi 1, 2-bis, 8, 9 e 10 si applica la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000».

24. La lettera *d*) del comma 1, dell'art. 30 è sostituita dalla seguente lettera:

«*d*) mediante pasturazione ed esca con organi contenenti sangue e sostanze chimiche».

25. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 30 è inserita la seguente lettera: «*f-bis*) nei tratti in concessione senza il permesso del concessionario».

26. Il comma 4 dell'art. 30, è sostituito dal seguente:

«4. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Questi ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongono ad un raggio non inferiore a metri 10 in linea d'area; tale limite è elevato a metri 15 per chi fa uso della bilancella. Nel caso di corso d'acqua di larghezza inferiore a metri dieci il pescatore, ultimo arrivato sul fronte, si porrà a cinque metri a monte o a valle. Tali limitazioni sono derogabili per le gare di pesca ed in caso di accordo tra pescatori».

27. Il comma 5 dell'art. 30, è sostituito dal seguente:

«5. La violazione delle disposizioni di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), ed *f-bis*) del comma 1, nonché quella relativa ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000, mentre quella di cui al punto *e*) del comma 1, con sanzione amministrativa da €. 300.000 a €. 1.800.000 e con denuncia alla competente autorità giudiziaria».

28. Il comma 1 dell'art. 35, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione Molise esercita i compiti ad essa spettanti, a norma del decreto legislativo n. 152/1999, in materia di inquinamento delle acque, anche al fine di garantire la conservazione e l'incremento della fauna acquatica».

29. Il comma 1 dell'art. 37, è sostituito dal seguente: «1. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulla pesca nelle acque interne è esercitata dagli agenti delle amministrazioni provinciali, i quali rive-

stono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché dagli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, dalle guardie municipali, dalle guardie forestali e campestri delle comunità montane, dagli uffici ed agenti di polizia giudiziaria. La vigilanza è esercitata altresì dagli agenti volontari delle associazioni di categoria di cui all'art. 21, comma 1, e da quelli di protezione ambientale, i quali svolgono le proprie funzioni anche al di fuori dei tratti di acque pubbliche dati in concessione alle associazioni di pescatori sportivi».

30. Il comma 2 dell'art. 37, è sostituito dal seguente:

«2. Gli addetti alla vigilanza verbalizzeranno, direttamente su appositi moduli, le violazioni accertate mentre gli agenti volontari, di cui al precedente comma, redigeranno verbali di riferimento conformi alla legislazione vigente, nei quali dovranno essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, da trasmettere all'ente di appartenenza ed all'autorità competente per le contestazioni e/o l'irrogazione delle relative sanzioni».

31. Dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 37-bis (*Divieti non sanzionati*). — 1. Per le violazioni ai divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, non espressamente sanzionati, si applica la sanzione da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.200.000».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 27 gennaio 2003

IORIO

03R0383

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2003, n. 6.

Riconoscimento della funzione educativa svolta dalle parrocchie e valorizzazione del loro ruolo nella Regione Molise.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 2 del 1° febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La Regione Molise, in conformità all'art. 4 dello statuto e alle leggi 8 novembre 2000, n. 328 e 7 dicembre 2000, n. 383 nonché alla legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di efficienza dei servizi sociali, riconosce la funzione educativa e la valenza sociale svolti dall'ente parrocchia e dagli enti morali nelle comunità locali, mediante le loro diverse forme aggregative - oratori, centri giovanili, associazioni parrocchiali - finalizzate a per-

seguire la promozione, lo sviluppo e la crescita armonica di ragazzi, adolescenti e giovani ed a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare.

Art. 2.

F i n a l i t à

1. Finalità della presente legge è quella di realizzare una organica ed integrata politica sociale intesa a promuovere la crescita della gioventù attraverso:

a) la formalizzazione della funzione educativa e sociale che la parrocchia esplica a favore dei minori e dei giovani;

b) l'incremento dei centri giovanili parrocchiali, dedicati prioritariamente, ad iniziative del tempo libero dei minori con l'obiettivo di promuovere l'agio e prevenire il disagio attraverso attività formative, aggregative e di socializzazione.

Art. 3.

Strumenti di programma

1. La Regione riconosce la titolarità delle diocesi del Molise ad essere consultate nella fase in cui si elaborano le linee di programmazione e di pianificazione regionale in materia di interventi di politica sociale, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai minori, agli adolescenti ed ai giovani.

2. La Regione riconosce altresì la titolarità delle diocesi del Molise a far parte, con propri rappresentanti, delle commissioni consultive, di organismi regionali e di gruppi di lavoro costituiti per esaminare le tematiche del settore.

Art. 4.

Sovvenzioni e contributi

1. La Regione riconosce alla parrocchia ed agli enti morali la titolarità a proporre e gestire, attraverso opportuni accordi con gli enti locali, programmi ed iniziative di carattere formativo ed aggregativo nell'ambito dei minori e, di conseguenza, ad avere accesso alle risorse, alle sovvenzioni ed ai contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 5.

Accordi di programma

1. La Regione si impegna, attraverso protocolli di intesa stipulati con le diocesi del Molise, a promuovere programmi e misure di sostegno per valorizzare l'azione e le potenzialità degli oratori, dei centri giovanili e delle associazioni che fanno capo alle parrocchie, nel rispetto delle finalità indicate dalla presente legge.

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 27 gennaio 2003

IORIO

03R0384

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 7.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato con legge, e non oltre il 28 febbraio 2003, il bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 2003, con le modalità e le disposizioni previste dall'art. 10 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 e secondo lo stato di previsione del relativo disegno di legge presentato al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 28 gennaio 2003

IORIO

03R0385

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501787/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029**.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo congruaggio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 9 1 3 *

€ **1,60**